



***CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
DECRETO LEGISLATIVO 36/2023
PROPOSTE DI MODIFICA
F.IN.CO.***

VR 4 - Roma 09.08.24

F.IN.CO Via Brenta, 13 - Roma 00198

Tel. 06 8555203 - Fax.06 8559860 - finco@fincoweb.org - fincoweb@pec.it - www.fincoweb.org C.F. 96308870581



Osservazioni FINCO al Codice dei Contratti Pubblici (DLgs 36/23) (vr4)

INDICE

Pg 5 **Introduzione tematica generale**

PARTE 1

Pg 8 **Emendamenti Codice dei Contratti**

Pg 8 **Art. 11** (*Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.....*)

Pg 10 **Art. 44** (*Appalto integrato*)

Pg 11 **Art. 50** (*Procedure per l'affidamento*)

Pg 12 **Art. 51** (*Commissione giudicatrice*)

Pg 13 **Art. 57** (*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica ed ambientale*)

Pg 14 **Art. 58** (*Suddivisione in lotti*)

Pg 15 **Art. 59** (*Accordi quadro*)

Pg 16 **Art. 60** (*Revisione prezzi*)

Pg 17 **Art. 68** (*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*)

Pg 19 **Art. 93** (*Commissione giudicatrice*)

Pg 20 **Art. 100** (*Requisiti di ordine speciale*)

Pg 21 **Art. 102** (*Impegni dell'operatore economico*)

Pg 21 **Art. 104** (*Avvalimento*)

Pg 23 **Art. 119** (*Subappalto*)

Pg 31 **Art. 193** (*Procedura di affidamento- Finanza di Progetto-*)

Pg 32 **Art. 222** (ANAC)

PARTE 2

Pg 35 **Emendamenti Allegati Schema di Codice dei Contratti**

Pg 35 **Allegato I.1, art. 3** (*Definizione delle procedure e degli strumenti*)

Pg 36 **Allegato II.12** (*Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori*)

Pg 36 **Allegato II.12, art. 23** (*Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice*)

Pg 38 **Allegato II.12, art. 25** (*Direzione tecnica*)

Pg 40 **Allegato II.12, Tabella A** (*Categorie di opere generali e di opere specializzate*)

Pg 63 **Allegato II.13** (*Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia*)

Pg 64 **Allegato II.15** (*Criteri per la determinazione dei costi e per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche*)

Pg 65 **Allegato V.2** (*Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico*).

PARTE 3

Pg 68 **Emendamenti specifici per il settore dei Beni Culturali**

Pg 70 **Art. 6** (*Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore*)

Pg 71 **Art. 41** (*Livelli e contenuti della progettazione*)

Pg 71 **Art. 66** (*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria*)

Pg 72 **Art. 132** (*Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore di beni culturali*)

Pg 73 **Art. 134** (*Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato*)

Pg 74 **Allegato I.1** (*Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*)

Pg 75	Allegato I.2 (<i>Attività del RUP</i>)
Pg 75	Allegato I.7 (<i>Contenuti minimi del quadro esigenziale.....</i>)
Pg 78	Allegato I.8 (<i>Verifica Preventiva dell'interesse archeologico</i>)
Pg 82	Allegato I.13 (<i>Determinazione dei parametri per la progettazione</i>)
Pg 83	Allegato II.18 (<i>Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali</i>)

INTRODUZIONE TEMATICA GENERALE

FINCO è la *Federazione Italiana Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e le Manutenzioni Edili, Stradali e dei Beni Culturali* che raggruppa 40 Associazioni Nazionali di Categoria in rappresentanza di 17.000 imprese, 140.000 addetti, per un fatturato aggregato di circa 35 Miliardi di euro. Ben più della metà delle imprese rappresentate sono coinvolte direttamente o indirettamente nel sistema degli appalti pubblici ed appartengono alla categoria delle imprese specialistiche e super-specialistiche (OS e SIOS).

Il settore degli **appalti** produce circa il **13-15 % del PIL nazionale**; la sua incidenza sul settore delle costruzioni e sui suoi operatori economici – *sul mercato sono presenti circa 35.000 operatori dotati di attestato SOA* - in termini di sviluppo economico, fiscalità e stabilità occupazionale è, quindi, **rilevantissima** e sempre di più lo sarà nei prossimi anni in applicazione del PNRR. Da qui la **necessità di un sistema di regole equilibrate e durature nel tempo, ma anche giuste e rispettose delle peculiarità del nostro tessuto imprenditoriale**.

Tutti gli operatori economici avvertono la necessità di una **semplificazione delle procedure**, che, nell'ottica di FINCO, non deve, però, diventare "*semplicismo*" in danno di qualità, professionalità e specializzazione che sole possono, e devono, caratterizzare gli appalti pubblici.

Tra le principali criticità, cui il Codice non dà risposte adeguate, c'è sicuramente quella della **limitazione dell'accesso al mercato** per le piccole e medie imprese, soprattutto se specialistiche e super - specialistiche, determinato anche dal proliferare degli accordi quadro (*che già oggi rappresentano c.a. il 55% del mercato*) e da una scarsa applicazione della divisione in lotti.

In questo contesto, in cui il 90% del mercato degli appalti è in mano al 4% delle imprese (*elaborazioni CNA su dati ANAC*), i limiti posti alla partecipazione negli appalti sotto soglia comunitaria (art. 50 del Codice) e l'ampia applicazione del subappalto sostanzialmente

libero (art. 119), impoveriranno, già nel medio periodo, dal punto di vista tecnico - professionale (oltre che economico) il tessuto imprenditoriale italiano.

Attenzione, vale la pena ripeterlo: chi scrive è assolutamente favorevole alla rapidità ed alla semplificazione delle procedure, come peraltro a più riprese previsto dalla vigente normativa (vedi ad esempio artt. 9 e 11 della Legge 11 novembre 2011, n.180, recante “*Norme per la tutela della Libertà d’Impresa - Statuto delle Imprese*”), ma esse vanno perseguite negli ambiti giusti e non inseguendo supposte “salvifiche” deresponsabilizzazioni alla firma: chi non prende responsabilità è bene che venga collocato in una posizione gerarchica confacente. I Dirigenti della P.A. centrale e periferica debbono poter firmare bene e presto. Senza questo cambio di passo qualunque riforma sarà destinata al fallimento.

In questo contesto, ed a fronte di una crescente discrezionalità riconosciuta alle **stazioni appaltanti**, preoccupa il fatto che le stesse (anche se non eventualmente qualificate) **possano appaltare fino a 500mila euro** (art. 62, comma 1) e non, come sarebbe logico, fino alla soglia di affidamento diretto (per i lavori pari ad € 150.000).

Analogamente non lascia sereni la normativa sul c.d. *in house* (art. 186) che, di fatto, non prevede alcuna esternalizzazione di attività per le future concessioni.

Grave, infine, che non sia stata inserita nel Codice una disciplina più puntuale dei **Raggruppamenti Temporanei di Impresa Orizzontali e, soprattutto, Verticali che hanno un ruolo molto importante nella crescita delle imprese e che andrebbe pertanto prevista.**

Per inciso si segnala che, nella Relazione alla bozza di Codice, si faceva riferimento (art. 68) al “superamento” di questi raggruppamenti in ragione della pronuncia della Corte di Giustizia, sez. IV, 28 aprile 2022, in causa C-642/20, che, in realtà, censura solo le limitazioni quantitative imposte dal previgente Codice, mentre non entra in alcun modo nel merito dell’organizzazione del raggruppamento di imprese, né per quanto riguarda i rapporti di “mandato” né per quanto concerne la responsabilità tra le imprese raggruppate; non vi è dunque ragione perché la disciplina dei Raggruppamenti Temporanei sia stata eliminata dal Codice.

Ciò premesso, e ad un anno dall'entrata in vigore del DLgs 36/23, si ritiene fondamentale che si proceda ad una revisione di alcuni aspetti del Codice - ed in questo senso si valuta positivamente la Consultazione degli operatori promossa dal MIT - anche prendendo in considerazione le proposte di cui al seguente documento, che, in maniera più ampia e precisa, riprende alcuni dei temi già inseriti sinteticamente nella citata Consultazione, oltre ad altri di maggiore dettaglio ritenuti meritevoli di attenzione.

Il documento che segue (i cui articoli sono riportati in ordine crescente e non per priorità) è così suddiviso:

PARTE 1 - EMENDAMENTI AL CODICE DEI CONTRATTI (DLgs 36/23)

PARTE 2 - EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI AL CODICE DEI CONTRATTI

PARTE 3 - EMENDAMENTI SPECIFICI PER IL SETTORE DEI BENI CULTURALI

PARTE 1
EMENDAMENTI AL CODICE DEI CONTRATTI

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Art.11)

Vi sono **due aspetti che destano un vero e proprio sconcerto** in tema di indicazione di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da applicare.

Il primo è relativo alla possibilità della stazione appaltante di decidere - aggirando una delle fondamentali libertà dell'impresa - quale CCNL deve essere applicato dall'impresa principale (art. 11, c. 2) con relativo riflesso sul Contratto che, quasi certamente, sarà chiamato ad applicare anche il subappaltatore (art. 119, c. 12), con ciò stesso condizionando tutto l'appalto.

La previsione è inconcepibile e non condivisibile oltre ad essere lesiva della suddetta libertà di impresa e non coerente con le attività specialistiche.

La sicurezza nei cantieri è garantita dalla stabilità e qualità dell'impresa non dall'applicazione di un CCNL (legittimamente e correttamente applicabile in base al lavoro svolto); bisogna debellare il lavoro nero non perseguire le imprese in regola con misure che hanno il malcelato, principale, e sostanziale scopo di far pervenire risorse alle Casse Edili e agli Enti Bilaterali.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Eliminare comma 2 dell'articolo 11

~~<< 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.>>~~

Il secondo aspetto non condivisibile è il reiterato richiamo (Articoli 11 comma 1, 57 comma 1, 102 comma 1) ai contratti stipulati << dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale >>, quasi a “stigmatizzare” CCNL di settore, pertinenti alle lavorazioni da eseguire, ma “di nicchia” proprio perché più specifici per le attività svolte (si cita, a titolo di esempio, quello del Restauro dei Beni Culturali siglato dall’Associazione Restauratori d’Italia - ARI - con UGL) .

Questo ripetuto riferimento è parzialmente temperato dal significativo richiamo, in tutti e tre gli articoli citati, anche al contratto << *il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente* >> che potrebbe rappresentare una concreta risposta al bisogno di dare spazio alla specificità delle lavorazioni e delle tutele connesse.

Tuttavia questa formulazione contiene elementi di ambiguità perché potrebbe non essere letta come riferita all’attività specialistica ed al relativo CCNL applicato, ma al contratto “oggetto dell’appalto” inteso quale attività generale, normalmente prevalente.

Per questa ragione si ritiene necessario specificare che, nel settore dei lavori, si deve fare riferimento anche alla rappresentatività delle organizzazioni rispetto alle attività generali ed a quelle specialistiche, come da modifica di seguito riportata all’art. 11, comma 1, ma analogamente all’art. 57, comma 1 e all’art. 102, comma 1.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 11, comma 1

<< 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro **comparativamente rispettivamente** più rappresentative sul piano nazionale **e, per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS)** e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente >>

* * * *

Appalto integrato (Art. 44)

Suscita forte perplessità la previsione di un appalto integrato assolutamente ampio e sostanzialmente privo di limiti significativi. L'applicazione dell'appalto integrato ha portato in passato a notevoli storture non solo nell'ambito del meccanismo stesso ma anche a livello di scostamento nell'impatto economico di spesa nella realizzazione dell'opera.

Si comprende che la previsione sia legata all'obiettivo di velocizzare la conclusione dell'opera, ma si ritiene che i rischi connessi alla mancanza di trasparenza ed al limitato controllo sui costi debbano essere evitati.

Si propone pertanto di inserire al comma 1 dell'articolo alcune limitazioni (riferimento a lavori complessi sopra soglia comunitaria e non legati ad alcun tipo di manutenzione), come da proposta che segue.

E' altresì necessario che non si utilizzi l'appalto integrato quale strumento per aggirare la doverosa indicazione delle categorie di lavorazione all'interno dell'appalto, facendo, per esempio, passare per servizi alcune tipologie di lavori che rientrano tra le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva, come ad esempio i lavori di indagine geognostica o quelli di rilevamento topografico.

E' quindi necessario rimarcare che, nei bandi di gara relativi agli appalti integrati, vengano elencate tutte le categorie SOA necessarie non solo all'esecuzione dell'opera, ma anche alla redazione del Progetto Esecutivo, come appunto le citate Indagini geognostiche (OS20-B), Topografiche (OS20-A) e Archeologiche (OS 25).

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 44, comma 1, inserire le parti evidenziate:

<< 1. Negli appalti di lavori **complessi**, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, **può possono** stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di **importo inferiore alla**

soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e, indipendentemente dal loro importo, per le opere di manutenzione. In caso di appalto integrato tra le categorie SOA elencate nel bando vanno ricomprese anche quelle propedeutiche alla redazione del Progetto esecutivo.>>

* * * *

Procedure per l'affidamento (Art. 50)

In linea con quanto illustrato in Premessa, non si condivide la forte e potenzialmente assai discrezionale restrizione prevista per la partecipazione alle gare fino alla soglia di rilevanza comunitaria, determinata non solo dal limitatissimo numero di invitati a presentare offerte (limite che difficilmente può essere mitigato anche con il migliore sistema di "elencazione" e rotazione degli invitati), ma anche dalla circostanza che si tratta per lo più di procedure negoziate senza bando.

Si propone, pertanto, quanto segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 50, comma 1, lettera c) e lettera d)

*<< c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno ~~cinque~~ **quindici** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;*

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, ~~previa adeguata motivazione;~~ >>

<< d) procedura di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salvo

la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 25 operatori economici e adeguata motivazione>>;

* * * *

Commissione giudicatrice (Art. 51)

Come verrà anche ribadito in relazione all'art. 93 comma 3, si ritiene inopportuno che personale interno alla stazione appaltante, RUP incluso, possa far parte della Commissione giudicatrice in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si chiede pertanto la cancellazione di questo articolo.

L'eliminazione di questo articolo contribuirebbe anche a rendere il Codice più lineare dal momento che lo stesso titolo "Commissione giudicatrice" è previsto sia all'art. 51 che all'art. 93.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 51

~~<<1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.>>~~

* * * *

Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale - Art. 57

Per le motivazioni di cui al già analizzato articolo 11, del Codice dei Contratti, e per una più chiara applicazione dell'articolo in commento, si propone all'art. 57, comma 1, la modifica sotto riportata.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 57, comma 1

<< 1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e, **laddove esistenti**, territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro **comparativamente rispettivamente** più rappresentative sul piano nazionale **e, per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS)** e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire **le stesse tutele economiche e normative che anche** per i lavoratori in subappalto **rispetto ai dipendenti dell'appaltatore siano applicati contratti collettivi nazionali e, laddove esistenti territoriali, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro rispettivamente più rappresentative sul piano nazionale, e per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS),** e contro il lavoro irregolare" >>.

* * * *

Suddivisione in lotti (Art. 58)

Per quanto il principio della divisione in lotti sia riconosciuto, a livello nazionale ed europeo, come uno degli strumenti migliori per favorire la partecipazione soprattutto delle micro e piccole imprese (ed anche di quelle specialistiche nel momento in cui i lotti siano funzionali o prestazionali e non puramente quantitativi), di fatto permangono rilevanti ostacoli ad una loro applicazione.

L'ampia previsione fatta nell'articolo 58 non favorisce, in modo sostanziale, la divisione in lotti; da qui la necessità di un più incisivo indirizzo alle stazioni appaltanti, soprattutto nel caso di assegnazione di più lotti ad uno stesso concorrente, secondo le proposte emendative che seguono.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 58, commi 4 e 5

<< 4. La stazione appaltante **può limitare limita** il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti **può essere limitato limita** anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti. >>

* * * *

Accordi quadro (Art. 59)

Come illustrato in Premessa, l'ampia diffusione di accordi quadro, anche e soprattutto legata agli appalti connessi al PNRR, sta di fatto chiudendo il mercato con l'innalzamento delle soglie richieste per la partecipazione degli operatori economici, in contrasto frontale non solo con l'opportunità della massima partecipazione alle gare, ma anche con il principio stesso della divisione in lotti e con alcuni basilari principi già contenuti nella citata Legge 11 novembre 2011, n.180.

Si ritiene, quindi, opportuno che l'applicazione di accordi quadro sia limitata a situazioni realmente e solidamente motivate.

Di seguito proposta di emendamento.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 59, comma 1

<< 1. **Nel caso in cui, non sia possibile rispondere diversamente alle esigenze da realizzare e previa, adeguata, motivazione, le** ~~Le~~ stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.>>

* * * *

Revisione prezzi (Art. 60)

Per un ragionevole ed equo mantenimento dell'equilibrio contrattuale non solo tra stazione appaltante ed appaltatore, ma all'interno dell'intera filiera che partecipa ad un appalto (e che, con la sua "salubrità" garantisce la buona esecuzione dello stesso), in ogni caso di subcontratto, ma in particolare nel caso in cui ricorrano le condizioni per il pagamento diretto di imprese diverse da quella dell'appaltatore, deve essere garantita l'applicazione del meccanismo della revisione prezzi, come ha avuto modo di precisare anche il Servizio di Supporto Giuridico del MIT in data 12/07/2023 (parere n. 2124), avente per oggetto: <<Revisione prezzi ex art. 60 del DLgs 36/2023 e pagamento diretto subappaltatore ex art. 119 comma 11 del DLgs 36/2023>>.

E' evidente che nel caso in cui la stazione appaltante riconosca la revisione prezzi all'appaltatore, ma poi questi non la riconosca, a sua volta, a subappaltatori e subcontraenti (che spesso anticipano i costi di materiali, trasformazione e maestranze) ci si troverebbe di fronte, oltre che ad un indebito arricchimento, ad una forte distorsione del mercato.

Affinché sia chiaro che la variazione di prezzo, salvo diverse modalità di aggiornamento dei prezzi anche in forza di usi e consuetudini consolidati, deve potersi applicare a tutta la filiera che ha subito una variazione economica non prevedibile o rientrante nella normale alea, si suggerisce la modifica di seguito riportata.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 60, comma 2

<< 2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. **Ove si tratti di prestazioni facenti capo al subappaltatore e ai titolari di subcontratti, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 119, comma 11, la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore di questi ultimi anche del maggior importo rideterminato in applicazione della revisione**

prezzi ad eccezione del caso in cui il subappaltatore o il subcontraente opti per una diversa modalità di aggiornamento del prezzo concordata con l'appaltatore. Nei contratti di subappalto o subaffidamento sono definite le modalità con le quali si applica tra le parti la revisione prezzi >>

* * * *

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici (Art. 68)

Premesso che si concorda con il principio secondo cui subappaltatori e fornitori debbono essere garantiti nel caso in cui si verificano inadempimenti nei loro confronti, si richiama l'attenzione sul comma 9 dell'articolo 68, laddove è prevista la responsabilità solidale dei partecipanti ai raggruppamenti temporanei senza che distinzione alcuna sia fatta all'interno delle attribuzioni di questi raggruppamenti.

In linea generale, e come già scritto nell'introduzione del presente documento, si ritiene grave errore non aver inserito nel Codice una disciplina più puntuale dei **Raggruppamenti Temporanei di Impresa Orizzontali e, soprattutto, Verticali che hanno un ruolo molto importante nella crescita delle imprese.**

L'assenza di questa previsione, legata al mantenimento del concetto di responsabilità solidale comporta ora la "sostanziale cancellazione" dei raggruppamenti di tipo "verticale".

Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è una forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici riuniti ai fini della partecipazione, oltre che dell'esecuzione, a gare cui singolarmente non avrebbero potuto accedere in ragione delle proprie dimensioni o delle specifiche attività svolte; ha, quindi, una finalità pro-concorrenziale, ampliando l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese.

Per costituire un raggruppamento temporaneo, uno o più operatori economici (mandanti) devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato (mandataria): solo l'impresa mandataria intrattiene, però, un rapporto diretto con la

stazione appaltante e con ciascuna delle imprese mandanti, anche e soprattutto nel caso di raggruppamenti "verticali" in cui ognuno dei partecipanti svolge una sua propria, distinta e specifica attività.

Di regola, la responsabilità solidale è prevista, in forma completa, tra i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese, solo laddove ciascun componente del raggruppamento svolge la medesima attività (nei raggruppamenti c. d. "orizzontali"), scelta dettata dal fatto che intervenendo tutti sulle medesime lavorazioni sarebbe impossibile scindere le responsabilità di ogni singolo partecipante.

Vista, quindi, la sostanziale differenza tra i raggruppamenti "verticali", e quelli "orizzontali" si ritiene non ci sia ragione alcuna per allargare questa responsabilità solidale a ciascun componente del raggruppamento temporaneo di tipo "verticale".

E' evidente che l'imposizione ad una piccola o media impresa di responsabilità non pertinenti, e sproporzionate rispetto all'attività che si impegna a svolgere nell'appalto, risulterebbe oltre che vessatorio, probabilmente, anche tecnicamente impossibile, per la difficoltà di ottenere garanzie proporzionate sia dal punto di vista assicurativo che finanziario.

E' quindi necessario che per i lavori scorporabili, la cui esecuzione normalmente confluisce in raggruppamenti verticali, vengano previste delle debite eccezioni, come del resto già contemplato dal comma 5 dell'articolo 48 del previgente Codice dei Contratti (D.L.gs 50/16).

Inoltre, appare necessario un migliore coordinamento delle disposizioni indicate dell'articolo 68, comma 9 con le previsioni dell'articolo 31 dell'Allegato II.12, entrambe volte a sancire la responsabilità solidale della società di esecuzione (costituita a valle di un RTI o di un consorzio ordinario), con quella delle imprese temporaneamente riunite o consorziate (nonché socie della società di esecuzione), verso i subappaltatori o fornitori che contraggono con quest'ultima.

Alla luce di quanto sopra, si propongono le seguenti modifiche:

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 68, comma 9

<< 9. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. **Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.** Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, **ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile a norma dell'art. 31 dell'allegato II.12,** per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.>>

* * * *

Commissione giudicatrice (Art. 93)

Preoccupazione genera, in generale, l'ampia discrezionalità prevista dal Codice a vantaggio delle stazioni appaltanti, dal momento che ogni tentativo finora messo in campo per qualificarle ha sortito effetti modesti.

In questo contesto tornare alle Commissioni interne nell'ambito della valutazione delle Offerte Economicamente più Vantaggiose (OEPV), che in passato non sono state esenti da criticità nell'esercizio della discrezionalità, non rassicura il mercato.

Diverso il caso in cui l'aggiudicazione dell'offerta avvenga sul solo criterio del prezzo, vista la limitata discrezionalità applicabile in questo caso.

Da qui la richiesta di prevedere, con un meccanismo piuttosto semplice, commissioni di gara esterne in caso di selezione dell'offerta basata sul criterio dell'OEPV, come da proposta che segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 93, comma 3

<< 3. ~~La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il~~ **II** ~~Presidente e i singoli componenti della commissione~~ **anche sono sorteggiati dalla stazione appaltante** ~~tra funzionari di altre amministrazioni~~ **in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali** ~~e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.>>~~

* * * *

Requisiti di Ordine Speciale (Art. 100)

Dal momento che al comma 4 dell'articolo in commento è prevista la possibilità di rivedere il sistema di qualificazione di cui all'Allegato II.12, si riportano in altra parte del presente documento alcune proposte relative alle **Categorie di Qualificazione**.

* * * *

Impegni dell'operatore economico (Art. 102)

Per le motivazioni riportate all'articolo 11, comma 1 sopra descritte, si propone all'art. 102, comma 1, lettera b) la modifica sotto riportata.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 102, comma 1, lettera b)

<< 1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e, **laddove esistenti**, territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro **comparativamente** **rispettivamente** più rappresentative sul piano nazionale **e, per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS)** e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.>>

* * * *

Avvalimento (Art 104)

Pur alla luce della particolarità che contraddistingue un istituto, ad avviso di FINCO, assolutamente discutibile come l'Avvalimento - la cui applicazione dovrebbe essere fortemente ristretta alla sola messa a disposizione di dotazioni tecniche da parte dell'impresa ausiliaria complementari a quelle già possedute dall'ausiliato - si ritiene che

quanto previsto dal comma 8 dell'art. 104 possa ingenerare confusione rispetto al previgente comma 8 dell'art. 89 (D.Lgs. 50/16), in cui si faceva, comunque, cenno al possibile ruolo di subappaltatore per l'ausiliario, e che si ritiene, quindi, fosse più chiaro.

Il comma 8 dell'art. 104 del Codice, infatti, prevede che il contratto sia eseguito dall'impresa che partecipa alla gara cui viene, successivamente, rilasciato il Certificato di Esecuzione Lavori (CEL).

L'esecuzione tuttavia è, e deve essere, consentita alle sole imprese qualificate nella specifica categoria di lavori: se l'impresa si è, quindi, avvalsa integralmente dei requisiti di altri per partecipare, non dovrebbe essere titolata né ad eseguire né ad acquisire un CEL, come da proposta che segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 104, comma 8

*<< 8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, **ove già in possesso di qualificazione nella relativa categoria, anche se di classifica inferiore a quella richiesta. alla quale, è rilasciato il II** certificato di esecuzione **è rilasciato a chi ha materialmente eseguito i lavori**, salvo quanto previsto dal comma 3.>>*

Sempre in tema di avvalimento, è da rilevare come il Codice, al comma 11 dell'art. 104, renda oggetto di avvalimento, salvo diversa, esplicita, previsione anche le lavorazioni c.d. super-specialistiche (ex DM 248/2016), cosa non consentita dall' analogo comma 11 dell'art. 89 del precedente Codice (D.Lgs. 50/16).

Si ritiene la previsione decisamente non condivisibile ed, anzi, si ritiene assolutamente doveroso che la stazione appaltante identifichi, all'interno di un appalto, i compiti essenziali che l'aggiudicatario deve eseguire in proprio (se non si vuole creare un sistema di soli appaltatori-intermediari), a maggior ragione quando questi compiti rientrano nell'ambito di lavorazioni SIOS.

Anche in linea con quanto, del resto, previsto dall'art. 119 comma 2 del Codice, si propone, pertanto quanto segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 104, comma 11

<< 11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti ~~possono prevedere~~ **prevedono** nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ~~ivi comprese~~ **in particolare** le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente **se qualificato nella specifica categoria di lavorazione** o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.>>

* * * *

Subappalto (Art. 119)

Gravi le previsioni relative al subappalto presenti nel Codice che seguono la traiettoria già definita dai diversi Decreti c.d. "Semplificazione" degli ultimi anni.

Con la completa liberalizzazione di tutte le lavorazioni non prevalenti viene, nella sostanza, confermata la volontà di destrutturare il tessuto imprenditoriale delle PMI soprattutto super-specialistiche, senza nemmeno la "mitigazione" di un **contratto di subappalto tipo** - su cui si faranno proposte in prosieguo (Art. 119, comma 1) - che consenta al subappaltatore di non sopportare oneri impropri.

E' appena il caso di sottolineare che l'uso estensivo del subappalto scoraggia, infatti, altre forme di partecipazione come i Raggruppamenti Temporanei o le Reti di Impresa, che consentono alle imprese di crescere realmente; inoltre l'eliminazione del ribasso massimo tra appalto e subappalto, induce a subappaltare al prezzo più basso senza controllo alcuno, con conseguenze sulla qualità dell'intervento e la tenuta economico-finanziaria delle

imprese della filiera a cominciare dal subappaltatore. Con un subappalto sostanzialmente affidato al prezzo più basso le imprese non solo non crescono e non si stabilizzano, ma è ampiamente ipotizzabile una forte decrescita economica e occupazionale. L'essersi preoccupati, nella normativa del subappalto, solo dei trattamenti economici e normativi dei dipendenti (Art. 119, comma 12) non risolve il problema della redditività dell'attività svolta dalle imprese che sarà messa, inevitabilmente, a rischio; da qui la proposta di integrazione inserita.

Il 15% del PIL sarà, quindi in parte significativa rappresentato, a breve, da un mercato di subappaltatori che lavorano al massimo ribasso, senza garanzia alcuna per la qualità dell'opera e da imprese appaltatrici, sempre meno interessate ad una reale qualificazione, che non faranno altro che arricchirsi grazie alla forbice "libera" tra appalto e subappalto.

E ciò senza, peraltro, considerare le possibili infiltrazioni malavitose vista la sostanziale teoricità di ogni possibile forma di controllo posta in essere; lacunosa soprattutto in fase di esecuzione.

Al subappaltatore, invece dovrebbe essere riconosciuta una piena e reale autonomia e dignità imprenditoriale (da qui le proposte di modifica all'art. 119, Comma 2 e Comma 6) quale impresa organizzata e qualificata in grado di porsi sul mercato in posizione collaborante e non subalterna a quella dell'impresa generale.

Al fine, quindi, di garantire una tutela minimale al subappaltatore, si chiede l'applicazione di una forma di temperamento del ribasso massimo tra appalto e subappalto anche e soprattutto con riferimento alle attività super-specialistiche, che - ad avviso della scrivente - non dovrebbero essere affatto subappaltate (proposta all'Art. 119, comma 12)

Significativa l'estensione del pagamento diretto a subappaltatori e subcontraenti (Art. 119, comma 11), ma si ritiene necessario qualche ulteriore aggiustamento all'articolo per renderlo più chiaro e concreto, anche facendo riferimento a situazioni reali in cui si verificano ritardi nei pagamenti da parte degli appaltatori senza che debba intervenire un giudizio a comprova dello stesso, come più avanti proposto.

In particolare, il concetto di "inadempimento" dell'Art. 119 comma 11 lett. b) del D.lgs. 36/2023 si connota per la sua marcata genericità; si è infatti riscontrato che i committenti,

anche al fine di sottrarsi alla richiesta di pagamento diretto da parte dei subcontraenti, interpretano tale concetto in maniera molto restrittiva, considerando avverata tale condizione unicamente all'esito di un accertamento giudiziale con dignità di giudicato. Pare quindi opportuno valutare una maggiore specificazione del concetto, con il riconoscimento di un inadempimento rilevante (ai fini di una richiesta di pagamento diretto) anche in presenza del semplice mancato rispetto di una o più scadenze concordate fra le parti.

Ancora, si evidenzia l'incertezza dell'Art. 119 comma 11 lett. c) nella parte in cui recita: "e se la natura del contratto lo consente". Anche questa formulazione, infatti, si presta a differenti interpretazioni, con il risvolto potenziale di incentivare il contenzioso fra gli operatori chiamati a darne applicazione. Conseguentemente, parrebbe preferibile optare per una delimitazione diversa del concetto: si suggerisce, a tal fine, di vagliare una formulazione "in negativo" della medesima previsione. Ciò sarebbe possibile, ad esempio, ammettendo il ricorso al pagamento diretto ogni qualvolta il contratto "non lo escluda espressamente" (per sua natura o per volontà delle parti).

Un altro profilo critico riguarda il rischio che il tentativo del subcontraente di far valere nei confronti dell'appaltatore quell'"inadempimento" prescritto dalla lett. b) dell'art. 119, si traduca in un effetto "boomerang" in sede di revocatoria fallimentare - laddove il Tribunale finisse per interpretare l'accertato inadempimento come uno degli indicatori dello stato di insolvenza dell'impresa appaltatrice - con il rischio che l'operazione confluita nel pagamento diretto venga travolta dalla revocatoria fallimentare. A tal proposito, sarebbe utile inserire un'esenzione dalla revocatoria del pagamento ai sensi dell'art. 119 comma 11.

In collegamento con il tema dei pagamenti diretti, si ritiene opportuno che all'art. 119, comma 5, sia previsto l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante non solo i contratti di subappalto, ma anche tutti i subcontratti che beneficiano del pagamento diretto.

Per quanto riguarda l'introduzione generalizzata del c.d. "subappalto a catena" prevista dal comma 17 dell'art. 119, si evidenzia come questa possibilità fosse già prevista dall'art. 170, comma 2 del DPR 207/10 per alcune specifiche attività (OS13, OS18-A, OS 18-B e OS32 - caratterizzate dalla produzione in stabilimento industriale, fornitura e posa in opera dei relativi prodotti - oltre che per le lavorazioni impiantistiche di cui alle categorie OS 4 e OS5). Si ritiene, dunque, che l'applicazione debba continuare ad essere limitata a queste categorie.

Come pure limitata alle sole attività edili dovrebbe essere la richiesta della documentazione relativa alla cassa edile (Art. 119, comma 7): una richiesta generalizzata anche a settori che edili non sono, ma che legittimamente operano in cantiere, non può che creare confusione.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla opportuna previsione del comma 20 dell'art. 119 che prevede che il Certificato di Esecuzione Lavori sia rilasciato solo a coloro che hanno eseguito i lavori e quanto, inopportunamente, previsto dall'art. 23, comma 1, lettera b), punto 2 dell'Allegato II.12, che **prevede la possibilità per l'appaltatore di utilizzare i lavori subappaltati per qualificarsi nella specifica categoria subappaltata.**

Previsione, quest'ultima da espungere dall'Allegato II.12, come verrà indicato in seguito, salvo non si voglia deliberatamente abbassare in modo irreparabile il livello qualitativo delle opere.

Al fine di rendere più chiara la lettera del comma 20 dell'art. 119, si propone una integrazione all'articolato.

Tutto quanto sopra argomentato, si propongono, una serie di emendamenti all'art. 119.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Articolo 119, comma 1

<< 1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, **alle lavorazioni di cui all'articolo 104, comma 11** e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. **Al subappaltatore non possono essere imposti obblighi e oneri ulteriori rispetto a quelli che gravano sull'appaltatore nei rapporti con la stazione appaltante** >>.

Articolo 119, comma 2

<< 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione **strutturata** di mezzi e **rischi-risorse** a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora, l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, **previa adeguata motivazione** nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. >>

Articolo 119, comma 5

<< 5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto **e tutti subcontratti oggetto di pagamento diretto ai sensi dell'art.119, comma 11,** alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore **e del subcontraente** attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.>>

Articolo 119, comma 6

<< 6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante **solo ed esclusivamente** per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma. >>

Articolo 119, comma 7

<< 7. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile **ove prevista**, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.>>

Articolo 119, comma 11

<< 11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando **il subappaltatore o** il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di **inadempimento inesatto adempimento** da parte dell'appaltatore **pur se non accertato giudizialmente**;
- c) su richiesta del **subappaltatore o del** subcontraente **e se la natura del contratto lo consente se il contratto non lo esclude espressamente.**

I pagamenti effettuati ai sensi del presente articolo si considerano rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.s.m.m.i.i e, in quanto tali, non soggetti a revocatoria fallimentare.>>

Articolo 119, comma 12

<< 12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il RUP procede alla verifica della congruità del prezzo applicato al subappaltatore, in contraddittorio con l'appaltatore ed il subappaltatore, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto >>.

Articolo 119, comma 17

<< **17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.**

17. Il subappaltatore e l'esecutore in possesso dei requisiti di cui alle categorie OS 4, OS5, OS13, OS18-A, OS 18-B e OS32, possono stipulare con un subcontraente il contratto di posa in opera di componenti ed apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti ed opere speciali di cui alle suddette categorie >>

Articolo 119, comma 20

<< 20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto, **che può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori.** I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.>>

* * * *

Finanza di progetto (Art. 193)

Vista la crescente importanza dell'apporto di capitali privati nella realizzazione di interventi di pubblica utilità, è opportuno mettere in atto ogni possibile strumento per semplificare e snellire gli iter procedurali, soprattutto nell'ambito della finanza di progetto, anche migliorando la funzionalità di meccanismi già in essere, come, ad esempio, il PAUR.

La *ratio* sottesa al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di velocizzare ed armonizzare in un unico procedimento le autorizzazioni regionali necessarie alla Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di concessioni aggiudicate con il meccanismo della finanza di progetto, viene, ad oggi, sostanzialmente disattesa.

In questi casi, infatti, nonostante la pendenza di un procedimento per l'ottenimento del PAUR avente ad oggetto un impianto analogo a quello oggetto della procedura di finanza di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario deve, di fatto, avviare un nuovo procedimento per l'ottenimento del PAUR con aggravio di tempo e di risorse ai fini della realizzazione di interventi pubblici o di pubblica utilità compiuti con il meccanismo della finanza di progetto.

La proposta sotto riportata, prevedendo che quanto già definito a livello di PAUR possa essere utilizzato o proseguito dall'aggiudicatario della procedura di finanza di progetto chiunque esso sia, consentirebbe una notevole velocizzazione nella cantierabilità di iniziative fondamentali.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 193, comma 2, inserire alla fine del comma 2 quanto segue:

<< ***Qualora una amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto, abbia dichiarato di pubblica utilità ovvero di pubblico interesse un progetto rispetto al quale il soggetto individuato come promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al fine di ridurre i tempi di cantierabilità del progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente. Ove già rilasciato, il provvedimento autorizzatorio***

unico regionale potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ed a presentare l'eventuale ulteriore documentazione>>.

* * * *

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Art. 222)

Nel tentativo di riequilibrare, almeno in parte, il rapporto tra appaltatore e subappaltatore, si ritiene importante prevedere, tra i compiti di ANAC, la elaborazione di un contratto di subappalto tipo obbligatorio che, similmente a quanto previsto all'art. 204, comma 13 nei rapporti tra Contraente Generale e terzi, impedisca all'appaltatore di imporre al subappaltatore obblighi e oneri ulteriori rispetto a quelli che gravano sull'appaltatore nei suoi rapporti con la stazione appaltante.

Questo contratto di subappalto tipo dovrebbe riportare, oltre alla specifica indicazione dell'attività da svolgere in subappalto, anche gli oneri (diversi da quelli esecutivi) che sono a carico del subappaltatore e che non devono essere aggiuntivi rispetto a quelli che l'appaltatore principale ha nei confronti della stazione appaltante, come da proposta FINCO di emendamento all'articolo 119, comma 1 in precedenza riportata.

Attualmente la stazione appaltante resta estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, limitandosi solo alla verifica circa la regolarità contributiva ed autorizzativa, senza quindi alcuna verifica della congruità degli oneri contrattuali. Questo rappresenta un enorme punto di criticità per il sempre più frequente disallineamento tra i pesi e le clausole dei due contratti (il contratto di appalto e quello di subappalto) visto che l'appaltatore ha la possibilità di aggiungere, a sua discrezione, tutele contrattuali a suo vantaggio, scaricando a valle, in modo anche irragionevole, oneri non previsti nel proprio contratto con la stazione appaltante come, per esempio:

- Ritenute di garanzia di importo notevolmente superiori a quelle contrattuali;

- Richiesta di Fideiussioni Bancarie a fronte di quelle Assicurative di cui usufruisce l'impresa generale;
- Mancato riconoscimento degli oneri della sicurezza, facendoli di fatto rientrare all'interno della offerta economica presentata;
- Esclusione dalla offerta del subappaltatore dell'onere delle forniture (elemento questo che, tra le altre cose, rende difficile potersi assumere pienamente la responsabilità di quanto eseguito);
- Modalità e tempi di formalizzazione di eventuali riserve in difformità al Contratto Generale;
- Mancato riconoscimento di riserve anche nel caso in cui l'Amministrazione le riconosca all'Appaltatore;
- Previsione di risolvere le eventuali controversie, ricorrendo al Collegio Arbitrale (con costi elevati tali da incentivare di fatto la rinuncia preventiva).

Si propone, quindi quanto segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 222, comma 2

<< 2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo, **contratti di subappalto tipo** e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo, **dei contratti di subappalto tipo** e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in modo che siano rispettati la qualità della

regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo, **e i contratti-tipo ed i contratti di subappalto tipo** sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l'autenticità >>.

PARTE 2

EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI AL CODICE DEI CONTRATTI

Si ritiene molto interessante l'impostazione data dal Codice alla parte regolamentare, tramite una serie di Allegati che potranno essere oggetto di successiva e specifica modifica attraverso procedure "semplificate" rispetto ad una più usuale revisione del Decreto Legislativo o alla elaborazione di uno specifico Decreto attuativo.

Si evidenzia, però, la necessità che tutti questi differenti atti applicativi, anche dopo la loro eventuale modifica, continuino, in ogni caso, ad essere raccolti in un unico testo per mantenere unitario il quadro regolamentare e rendere tutti gli atti immediatamente individuabili.

Qui di seguito si riportano alcune proposte di modifica agli Allegati, ritenute di particolare importanza.

* * * *

Allegato I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

Il numero delle definizioni inserite in questo Allegato è estremamente limitato rispetto alle definizioni presenti nel D.Lgs. 50/16; si ritiene, quindi, opportuno almeno recuperare alcune definizioni particolarmente rilevanti.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.1, Articolo 3 - Definizione delle procedure e degli strumenti (nuovo inserimento)

<< Omissis...

ff) << lavori di categoria prevalente >> la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;

gg) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 104, comma 11;

hh) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

ii) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità

ll) «categorie di opere super- specializzate», le opere ed i lavori per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di sicurezza attiva e passiva o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali >>

* * * *

Allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori

Un tema assolutamente centrale – tanto quanto quello della qualificazione delle stazioni appaltanti – è quello della qualificazione degli operatori economici (art. 18 Allegato II.12) che dovrebbe essere più approfonditamente affrontato in termini di attrezzatura, personale specializzato, sistemi di gestione e know how, per dare una concreta risposta al bisogno di “risultato” così fortemente affermato nel Codice, non solo dal punto di vista “quantitativo”, ma anche “qualitativo”. E, non ultimo, per conseguire i risultati del PNRR.

Le imprese italiane del settore specialistico - che stanno dimostrando resilienza, stabilità e capacità di crescita nonostante le difficoltà oggettive – sono molto apprezzate all'estero dove

anche questa forma di Made in ITALY (promossa in ambito FINCO, in particolare, dal progetto CaseItaly) è considerata un'eccellenza. Che in patria non debbano essere valorizzate, ma anzi, schiacciate anche da un subappalto libero e assegnato al prezzo più basso – come detto in altra parte del presente documento - lascia davvero sconcertati.

Sconcerto accresciuto da quanto previsto all'art. 23, comma 1, lettera b), punto 2 dell'Allegato II.12 che - in contrasto con quanto disposto dal comma 20 dell'art. 119 del Codice - prevede per l'appaltatore la possibilità di qualificarsi per futuri appalti, in una categoria specialistica, con i lavori subappaltati (!).

E' di tutta evidenza l'aberrazione di una tale proposta, **ben oltre il limite di un eccesso di delega, dal momento che travalica l'articolo 1, comma 2, lettera s) della Legge Delega (L. 78/22) che parla di revisione del "sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite "**, che si chiede, assolutamente, di cassare come da emendamento che segue.

Consentire di qualificarsi usando i lavori fatti da altri, per il solo fatto di aver gestito un cantiere, oltre ad essere un assurdo logico che contrasta con le più elementari regole di buon senso, è inaudito, dal punto di vista tecnico, non potendosi ascrivere ad elemento materiale ed esperienziale di qualificazione ciò che non lo è. Organizzare un convegno medico, non equivale a diventare medici!!

E non parliamo delle conseguenze della sicurezza in cantiere!! Da un lato si creano meccanismi come la patente a crediti, dall'altro si ammettono situazioni di reale pericolo come le suddette.

E' questo un punto nodale su cui si misura la reale volontà del Governo in ordine alla qualità e trasparenza degli Appalti Pubblici.

In *extrema ratio*, potrebbe – tuttalpiù e per venire incontro a istanze opposte - aver senso utilizzare i lavori subappaltati al solo fine della definizione della cifra di affari che è stata gestita dall'impresa appaltatrice.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.12, Articolo 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.

<< 1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo ~~in ciascuna delle categorie scorporabili.~~ **al solo fine di incrementare la cifra di affari complessiva ma non per qualificarsi nelle singole categorie scorporabili >>**

* * * *

Allegato II.12 - Articolo 25 (Direttore Tecnico)

Nell'individuazione delle figure professionali che possono ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico, si nota la grave mancanza dei soggetti dotati di laurea in geologia nel caso di qualificazione in categorie di lavorazioni con classifica di importo pari o superiore alla IV. Questa mancanza è particolarmente significativa per la qualificazione alle imprese che si occupano di indagini geognostiche (OS 20-B) e opere strutturali speciali (OS 21).

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001, rientrano, infatti, nelle "Attività professionali" dei geologi iscritti alla sezione A del relativo albo professionale: "[...] le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione,

sintesi ed elaborazione dei dati [...]”, con riferimento a tutte le prestazioni ivi espressamente indicate.

In particolare, rientrano in queste ultime *“le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici”* (si veda la lettera c del citato comma 1 dell'art. 41 del D.P.R. n. 328/2001), cioè le lavorazioni rientranti nella categoria *“OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE”* di cui alla Tabella A (*“Categorie di opere generali e specializzate”*) dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici.

Risulta, pertanto, necessario un intervento di coordinamento delle disposizioni normative vigenti e, in particolare, delle menzionate previsioni dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici con quelle dell'art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001, mediante un'interpretazione integrativa delle stesse che chiarisca che il soggetto in possesso di laurea in geologia o altra equipollente rientra tra i soggetti ai quali può essere affidato l'incarico di direttore tecnico degli esecutori dei lavori qualificati nella categoria OS 20-B e OS 21, anche con classifica di importo pari o superiore alla IV, considerato che numerosi geologi hanno legittimamente assunto e ricoperto, durante la vigenza delle deroghe di cui al D.P.R. n. 34/2000 e al D.P.R. n. 207/2010, tale incarico e che il Codice dei contratti pubblici ha lasciato un *“vuoto normativo”* sul punto (cfr. Comunicato del Presidente dell'ANAC del 31 gennaio 2024).

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, all'articolo 25, comma 2:

<< 2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, in geologia o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o in geologia o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.”

* * * *

Allegato II.12 - Tabella A CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE

Si ritiene opportuno che nell'ambito dell'Allegato II.12 al DLgs 36/2023 venga affrontato, assieme al tema della qualificazione degli operatori economici, quello delle categorie di qualificazione ed, in particolare, quello delle **lavorazioni c.d. Superspecialistiche** (d'ora in poi anche SIOS), anche per dare un contenuto "sostanziale" all'art. 104, comma 11 del Codice stesso.

Le SIOS non solo dovrebbero essere **ampliate con l'inserimento della OS20-B, della OS28 e della OS34** (come di seguito riportato), ma dovrebbero, anche, essere **connotate in termini di requisiti di qualificazione in maniera specifica** e meno generale di quanto viene fatto nel Decreto 248/16 con riferimento ad attrezzature, qualificazione degli operatori ed esperienze professionali (*FINCO ha, a questo proposito, elaborato un apposito documento, disponibile a richiesta con delle specifiche indicazioni su queste tematiche*).

Al fine di meglio definire le **declaratorie di alcune lavorazioni specialistiche e super specialistiche** per renderle maggiormente attinenti alla realtà tecnica e di mercato, vengono qui di seguito riportate le modifiche che, a giudizio di FINCO, sarebbe necessario apportare, a corollario del nuovo sistema di qualificazione, alla Tabella A dell'Allegato II.12 del DLgs 36/23.

Nella parte che segue vengono, altresì, inserite una serie di proposte di miglioramento, puntualizzazione e razionalizzazione nella descrizione di alcune categorie di lavorazione.

Alcune delle categorie della Tabella "A" per le quali non si propongono modifiche sono solo brevemente riportate nel presente contributo, al fine di ribadire la necessità della loro permanenza nel novero delle lavorazioni superspecialistiche.

Si riporta, in ogni caso, alla fine del testo una tabella sintetica della nuova Tabella "A" alla luce delle proposte avanzate.

Nel caso di accorpamento di categorie, i Certificati Esecuzione Lavori (CEL) emessi sulla base delle vecchie categorie si dovrebbero intendere come riferibili anche alle nuove categorie; nel caso, invece, di suddivisione di una categoria originariamente unitaria,

dovrebbero essere riemessi con l'indicazione delle parti di attività riferiti alle nuove categorie.

Nella presente proposta si riportano, come sopra detto, quelle che, a giudizio di FINCO e delle sue Federate (che rappresentano la maggior parte delle attuali - e delle passate - lavorazioni superspecialistiche) dovrebbero essere i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica da prendere in considerazione ai fini dell'art. 104, comma 11 del DLgs 36/2023, non solo nell'interesse delle imprese - in ragione della particolare rilevanza delle attività svolte e delle capacità richieste - ma anche delle stazioni appaltanti per una più adeguata realizzazione del bene oggetto dell'appalto. Quindi, in definitiva, nell'interesse della ottimale allocazione delle risorse dei contribuenti. Si sottolinea, infine, che il novero della lavorazioni c.d. "superspecialistiche" (SIOS) è stato fortemente ridotto negli ultimi anni, non già per una rivalutazione tecnica delle loro peculiarità in termini di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, quanto piuttosto per rispondere a "richieste di parte" aventi natura astrattamente giuridica; si ritiene, quindi, necessario superare questa logica e procedere ad una effettiva valutazione delle lavorazioni in base alle relative peculiarità tecniche.

NOTA:

- *Il documento riporta anche i riferimenti a categorie di lavori non superspecialistiche di cui si rende necessaria la revisione alla luce delle proposte elencate.*
- *Alla fine del contributo si riporta una tabella sintetica della Tabella "A" alla luce delle proposte avanzate.*
- *Per i requisiti di qualificazione di alcune delle SIOS qui prese in considerazione si rimanda ad altro documento disponibile a richiesta.*

CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE ex DM 248/16 con PROPOSTE di INTEGRAZIONE

Proposta di inserimento alla fine della Tabella A

<< CATEGORIE DI OPERE SUPERSPECIALISTICHE

Si considerano strutture, impianti ed opere speciali, le opere generali e specializzate di cui all'art. 104, comma 11 del Decreto Legislativo 36/2023, quelle di seguito elencate:

1. OG 11 - impianti tecnologici;
2. OS 2- A - **interventi di conservazione, manutenzione e restauro relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico;**
3. OS 2- B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
4. OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
5. OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
6. OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
7. OS 12-B - barriere paramassi, fermaneove e simili;
8. OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
9. OS 14 - impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
10. OS 18-A- componenti strutturali in acciaio;
11. OS 18-B - componenti per facciate continue;
12. OS 20- B - indagini geognostiche;
13. OS 21 - opere strutturali speciali;
14. OS 25 - scavi archeologici **anche subacquei;**
15. OS 28 - impianti termici, di condizionamento, **del gas e di spegnimento incendi;**
16. OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
17. OS 32 - strutture in legno;
18. OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.>>

MOTIVAZIONE INCLUSIONI e necessari aggiustamenti ulteriori

OG 11- Impianti tecnologici

A prescindere da svariate pronunce dell'allora AVCP in merito alla specialità della realizzazione degli impianti complessi, la necessità di conservare la OG 11 tra le SIOS nasce dal fatto che essa costituisce l'insieme dell'impiantistica dell'edificio e quindi, in coerenza con la lettera dell'articolo 104 comma 11 del D.Lgs 36/2023 rientra certamente tra i *“lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”*. Inoltre occorre sottolineare che la categoria OG11 è la sommatoria di due categorie specialistiche che per le loro caratteristiche di innovazione tecnologica e di forte riverbero sull'economia - per gli aspetti sia energetici che di impatto ambientale - sono caratterizzate da elevati contenuti tecnologici che richiedono, da parte delle imprese esecutrici, una qualificata professionalità del personale addetto. Personale che deve essere adeguatamente formato e, per particolari lavorazioni, deve essere in possesso di specifiche competenze ed abilitazioni professionali.

Tali lavorazioni devono porre particolare attenzione alle esigenze connesse alla sicurezza, alla tutela della salute e del benessere ambientale (climatico, di qualità dell'aria, di luminosità), sia degli utenti, sia dei lavoratori che usufruiranno dell'opera (scuole, ospedali, edifici pubblici, centri congressi, strutture sportive, spazi museali ed espositivi, ecc.)

Inoltre l'elevato contenuto tecnologico di tali componenti dell'opera richiede, da parte delle imprese esecutrici, la presenza di un adeguata struttura tecnica organica all'impresa.

Le lavorazioni impiantistiche sono connotate, infine, da una specifica abilitazione dell'impresa richiesta dalla normativa vigente (DM 37/08).

Dal momento che in prosieguo si proporranno delle modifiche alle OS componenti la OG 11, qui, di seguito, si riporta la proposta di modifica finale alla declaratoria.

Proposta di modifica

Allegato II.12, art.18 (Requisiti degli operatori economici)

<< 20. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo **OS3**, OS 28 e OS 30

nella Tabella A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

~~[categoria OS 3: 40 %]~~

- categoria OS 28: 70 %

- categoria OS 30: 70 %

21. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie, **OS 3**, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate, **OS 3**, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

~~- categoria OS 3: 10 %~~

- categoria OS 28: 25 %

- categoria OS 30: 25 % >>

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 18, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo **OS 3**, OS 28 e OS 30.

* * *

OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS 2- B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

In ragione della specificità degli interventi di Restauro Specialistico nell'ambito dei Beni Culturali si chiede che le Categorie di lavorazione **OS2-A ed OS 2-B continuino a rimanere nell'alveo delle lavorazioni superspecialistiche.**

Per la categoria OS 2-A si propone, una descrizione più specifica in sostituzione della precedente:

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA.

<< OS 2- A interventi di conservazione, manutenzione e restauro relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico.

Riguarda l'intervento diretto di restauro conservativo, l'esecuzione di interventi di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e monumenti di interesse storico, artistico, archeologico, etnografico e culturale, quali: materiali e superfici storicizzate, anche non decorate, di immobili del patrimonio culturale, evidenze archeologiche, manufatti lapidei, dipinti murali, intonaci, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti, opere polimateriche e installazioni, stucchi, mosaici, manufatti in legno, policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. >>

* * *

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori.

Si ritiene di **mantenere la OS 4 tra le SIOS** per l'estrema incidenza che sui rischi di massa hanno l'uso dell'ascensore (secondo "mezzo di trasporto" dopo l'automobile, ma senza conducente), delle scale mobili ecc, per la cui corretta fornitura, posa in opera e manutenzione è assolutamente necessaria una adeguata formazione del personale, del resto corredata da uno specifico esame di abilitazione statale (patentino), il rispetto di una serie di stringenti normative di settore (D.P.R. 162/99, D.lgs. 17/2010, D.P.R. 214/2010, Direttive 95/16/CE e 2006/42/CE e relative norme armonizzate a partire dalle Uni EN 81-1 e Uni EN 81-2/2012 per gli ascensori e Uni EN 115 per le scale mobili) nonché il possesso di idonee attrezzature.

Declaratoria - *Nessuna modifica proposta*

* * *

OS 11- apparecchiature strutturali speciali.

Si ritiene di **mantenere nella elencazione delle SIOS** per la fortissima influenza che la fornitura, posa e manutenzione delle apparecchiature strutturali speciali ha sulla sicurezza statica ed antisismica delle costruzioni.

La specialità dell'attività connessa con questa categoria è di chiara evidenza se si tiene conto dei requisiti di qualificazione ritenuti necessari alla sua corretta esecuzione (separato documento disponibile a richiesta).

Declaratoria - *Nessuna modifica proposta*

* * *

OS 12-A barriere stradali di sicurezza

Questa categoria tutela gli aspetti afferenti l'incolumità e la salute dei cittadini nell'ambito della mobilità stradale.

Data la sua fondamentale importanza in materia di sicurezza stradale si propone che **continui a rimanere nell'ambito delle lavorazioni superspecialistiche.**

Declaratoria - *Nessuna modifica proposta*

* * *

OS 12 -B - barriere paramassi, fermaneve e simili [*Declaratoria integrata*]

Si ritiene che la categoria OS12-B debba **rimanere tra le lavorazioni superspecialistiche** per la specificità dei lavori di cui trattasi, non solo in relazione al pubblico interesse alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori (essendo chiaro che solo imprese i cui dipendenti siano stati specificatamente formati all'utilizzo di tecniche alpinistiche possono garantire un'adeguata riduzione del rischio di caduta e di morte), ma anche per la tutela degli abitati e delle strade (e quindi delle persone), alla cui preservazione sono funzionali le opere afferenti questa categoria.

Si propone di meglio specificare la descrizione oggi vigente al fine di evitare le frequenti incertezze interpretative, in fase applicativa, da parte delle Amministrazioni.

PROPOSTA DI DECLARATORIA [*Integrata*]

OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili

<< Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, **con funzione protettiva attiva e passiva** finalizzata al contenimento ed alla

protezione dalla caduta **dei di** massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. **Comprende, in via esemplificativa, la pulitura di pareti rocciose, il montaggio di barriere paramassi, paravalanghe e reti di protezione, nonché l'esecuzione di perforazioni su pareti naturali con perforatrici portatili o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti o ancoraggi.>>**

* * *

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero rifiuti. [*Declaratoria integrata*]

Data la particolare complessità del tema riguardante il trattamento dei rifiuti e del riciclo degli stessi, anche alla luce delle indicazioni Europee in materia di c.d. "Economia Circolare" si ritiene di dover continuare a **conservare la OS 14 nel novero delle SIOS** meglio specificando la sua declaratoria.

Necessario, a questo proposito, eliminare dall'attuale declaratoria, la frase << *e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti,*>> ed inserire una serie di specificazioni come appresso riportato.

PROPOSTA DI DECLARATORIA [Integrata]

OS 14: impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

<< Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di **smaltimento e recupero dei rifiuti** (*termodistruzione preselezione, compostaggio, sterilizzazione, produzione di combustibile derivato dai rifiuti, recupero di materiali ed ogni altro impianto finalizzato al trattamento o pre-trattamento dei rifiuti*) e connessi sistemi di trattamento dei fumi **e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti,** completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.>>

* * *

OS 18- A - componenti strutturali in acciaio

Data la particolare complessità delle lavorazioni in acciaio che, nella maggior parte dei casi, sono legate ad una specifica progettazione e costruzione eseguita in stabilimento, fornite in cantiere e montate da maestranze particolarmente qualificate che si avvalgono di attrezzature specifiche e di uso non comune, si propone di **continuare a mantenerle nell'elenco delle lavorazioni c.d. superspecialistiche.**

Declaratoria - *Nessuna modifica proposta*

* * *

OS 18-B - componenti per facciate continue.

La particolarità della categoria "facciate continue" nasce dalla specifica complessità delle lavorazioni (non solo dell'alluminio, ma anche del vetro e dell'acciaio) che, nella maggior parte dei casi, sono legate ad una specifica progettazione e costruzione eseguita in stabilimento. Ne consegue che le facciate continue vengono fornite in cantiere e montate da maestranze particolarmente qualificate che si avvalgono di attrezzature specifiche e di uso non comune. Si propone, dunque, di **continuare a mantenere** la produzione ed installazione di componenti per facciate continue **nell'elenco delle lavorazioni c.d. superspecialistiche .**

Declaratoria - *Nessuna modifica proposta*

* * *

OS 20-B - indagini geognostiche

Si richiede **il reinserimento dei lavori relativi alla categoria OS20-B nell'elenco delle SIOS** in quanto la realizzazione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo, realizzata con attrezzature ad alto contenuto tecnologico e con personale altamente specializzato, munito di apposito patentino rilasciato dagli enti bilaterali (Scuole Edili e CPT), costituisce la principale base di supporto ad una corretta ed efficiente progettazione di tutte le opere

pubbliche e non. Dati di supporto scadenti generano livelli di progettazione che impediscono la corretta esecuzione dei lavori, con pesanti ripercussioni sui tempi e costi di realizzazione delle opere.

Un dato emblematico sulla struttura delle imprese specializzate in grado di eseguire indagini geognostiche di livello adeguato riguarda la percentuale media di ammortamento delle attrezzature in loro possesso, che oscilla tra il 15% e il 25% del fatturato, rispetto al 2% richiesto per la qualificazione SOA in generale.

Declaratoria - *Nessuna modifica proposta*

* * *

OS 21 - opere strutturali speciali [*Declaratoria integrata*]

Si ritiene di **lasciare nelle SIOS le lavorazioni afferenti la categoria OS 21**, per la necessità che esse siano eseguite da personale altamente qualificato in grado di operare con attrezzature di particolare complessità tecnica oltre che di rilevante importo economico.

In riferimento alla categoria OS21, si fa presente, la necessità di eliminare erronee interpretazioni che sovente creano applicazioni palesemente in contrasto con quella che è la volontà del Legislatore.

In particolare si propongono alcune integrazioni chiarificatrici del reale contenuto della declaratoria OS21 al fine di evitare che:

1. per lavori di ripristino strutturale classico (ripristino sezioni ed integrazione o sostituzioni dell'armatura metallica in strutture in c.a. in elevazione) venga applicata erroneamente la cat. OS21;
2. per la realizzazione di pozzi venga indicata erroneamente la categoria delle opere idrauliche (OG6).

Che le attività di ripristino strutturale di opere in elevazione, nelle intenzioni del Legislatore, non potessero appartenere alla cat. OS21 è evidente, in considerazione del fatto che detta categoria riguarda esclusivamente opere speciali realizzate nel sottosuolo.

Le distorsioni applicative sono da ricondursi alla incompleta dicitura “opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture” chiaramente da sotto intendersi “in fondazione”.

Che le attività relative alla costruzione dei pozzi (per l'utilizzo dei fluidi nel sottosuolo) fossero da considerare attività specialistiche nelle intenzioni del legislatore è testimoniato dalla decisione, al momento del passaggio dal sistema dell'Albo Nazionale dei Costruttori alle SOA, di far confluire la categoria 19F (trivellazione e pozzi) nella OS 21; così come dal fatto che tutte le SOA spontaneamente, per i lavori non pubblici, fanno confluire dette attività nella categoria OS 21.

La declaratoria, però, è al momento poco chiara perché fortemente sbilanciata sul settore delle fondazioni speciali, relegando solo nel comma delle esemplificazioni il riferimento ai pozzi.

Per questo motivo alcune amministrazioni invece della categoria specialistica OS 21 utilizzano, impropriamente, quella generale OG 6 per classificare le attività inerenti i pozzi. La proposta di articolare con un comma specifico tutte le attività inerenti i pozzi dovrebbe dare attuazione piena alla volontà del Legislatore ed evitare dannosi errori di interpretazione.

PROPOSTA DI DECLARATORIA [Integrata]

OS21: opere strutturali speciali

Riguarda la costruzione: di opere **speciali** destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere **e trattamenti** destinati a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità **e di permeabilità** tali da rendere stabile l'imposta dei manufatti, prevenire dissesti geologici **ed isolare fonti di inquinamento, di fondazioni speciali atte a** **di opere per** rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, **di diaframmi**, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture **di fondazione, di pozzi, di opere di consolidamento per**

consentire lo scavo di gallerie, di opere per garantire la stabilità dei pendii, di lavorazioni speciali e/o trattamenti in situ per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. Riguarda le perforazioni nel sottosuolo per la costruzione di pozzi per l'acqua, per la captazione di risorse minerarie, per l'utilizzo delle risorse geotermiche sotterranee. la manutenzione e la ristrutturazione delle stesse opere nel sottosuolo.

* * *

OS 25 - scavi archeologici [Declaratoria Integrata]

Anche per gli scavi archeologici, la cui attività di impresa è connotata dalla presenza dell'archeologo, quale responsabile Tecnico e la cui regolamentazione attiene alle competenze del Ministero dei Beni Culturali sulla base di specifiche normative, si propone la **permanenza nell'elenco delle SIOS.**

PROPOSTA DI DECLARATORIA [Integrata]

OS 25 - Scavi Archeologici **anche subacquei**

<<Riguarda gli scavi archeologici **anche subacquei** e le attività strettamente connesse >>

* * *

OS 28 - Impianti termici, di condizionamento, DEL GAS E DI SPEGNIMENTO INCENDI. [Declaratoria Integrata]

Oltre alle considerazioni già svolte in via generale per la categoria OG11 si sottolinea che nell'impiantistica moderna la climatizzazione degli ambienti ha subito una forte evoluzione e viene realizzata sempre più con sistemi innovativi composti da generatori di calore sofisticati e da distribuzioni a bassa temperatura o realizzando sistemi di climatizzazione

alternativi (generatori a pompe di calore, sistemi di cogenerazione, ad assorbimento; distribuzioni a pannelli radianti, a travi fredde, ecc). Non esistono più i vecchi sistemi banali con generatori di calore a combustibile fossile, composti da una rete di radiatori.

Oggi la climatizzazione degli edifici utilizza in modo sempre più diffuso generatori di caldo e freddo alimentati da fonti rinnovabili con l'utilizzo di vettori energetici sempre più sofisticati per ridurre al minimo il fabbisogno energetico.

Alcune climatizzazioni, poi, si devono misurare con stringenti normative tecniche al fine di assicurare un'adeguata igiene dell'aria (camere operatorie e reparti di isolamento, camere bianche) o un adeguato controllo del mix temperatura/umidità nelle climatizzazioni museali o espositive.

Tra le fonti di energia rinnovabili, poi, la microproduzione di energia termica finalizzata a rendere autosufficiente o quasi l'edificio, è sempre più diffusa (es. solare termico, pompe di calore, geotermia).

Si ritiene, quindi, necessario **conservare nell'elenco delle SIOS la categoria OS 28 integrata delle attività di maggiore specialità della OS 3*** - quella connessa alla gestione dei gas ed all'impiantistica antincendio - di cui si propone la revisione.

Le lavorazioni impiantistiche sono connotate, inoltre, da una specifica abilitazione del personale richiesta dalla normativa vigente (DM 37/08 e Legge 46/90).

***NOTA** *Sia la Categoria OS 3, che la categoria OS 5 contengono al loro interno opere non omogenee che richiedono gradi di specializzazione differenti. Per quanto attiene, in particolare, la categoria OS 3 gli impianti del gas e gli impianti di spegnimento incendi per le loro peculiarità (tubazioni in pressione, stretto legame con la sicurezza delle persone, complessità della normativa di riferimento, tipologia di attrezzature, ecc.) richiedono un grado di specializzazione decisamente più elevato e risultano maggiormente omogenei a quelli della categoria OS 28, poiché anche in tali tipologie di impianti si rilevano problematiche simili.*

PROPOSTA DI DECLARATORIA [Integrata]

OS 28: Impianti termici, ~~e~~ di condizionamento, del gas e di spegnimento incendi

<< Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, **impianti per l'autosufficienza termica dell'edificio nonché di impianti del gas e di spegnimento incendi**, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

* * *

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

[integrazione]

Oltre alle considerazioni già svolte in via generale per la categoria OG11 si sottolinea che nell'edificio moderno quello che era il vecchio "quadro di alimentazione elettrica" è sostituito da elaboratori che, rilevando i dati connessi alla fruizione dell'edificio, verificano in modo costante che gli ambienti siano adeguati alle attività che vi vengono svolte.

Oggi la domotica, il "building automation" sono una componente essenziale sia del "benessere ambientale" dell'edificio, che della funzionalità e della fruibilità dello stesso.

Tra le fonti di energia rinnovabili, poi, la microproduzione di energia elettrica finalizzata a rendere autosufficiente l'edificio, è sempre più diffusa (es. fotovoltaico, minieolico).

Si ritiene necessario **conservare nell'elenco delle SIOS la categoria OS 30 integrata delle attività di maggiore specialità della OS 5*** - parte relativa alla sicurezza dei cittadini - [di cui si propone l'eliminazione, vedi di seguito], sia per la grande incidenza che questa categoria impiantistica ha nel panorama degli appalti, sia per la specifica abilitazione del personale richiesta dalla normativa vigente (DM 37/08 e Legge 46/90)

NOTA *Per quanto attiene la categoria OS 5 essa si compone di due tipologie di lavori estremamente differenti tra loro: gli impianti antintrusione riferibili alle attività elettriche-elettroniche e gli impianti pneumatici riferibili alle attività meccaniche e di tubisteria. Si tratta, inoltre, di una categoria scarsamente utilizzata negli appalti pubblici; sono infatti pochissimi quelli aggiudicati in tale categoria.

Si è ritenuto, pertanto, di sopprimerla inserendo le attività in essa contenute nella categoria OS 3 (per gli impianti pneumatici) e nella categoria OS 30, che già conteneva impianti a correnti deboli (ad esempio le rilevazioni) nonché le telecamere, le tv a circuito chiuso, e che quindi è sovrapponibile sia come specializzazione degli operatori che come attrezzature.

PROPOSTA DI DECLARATORIA [Integrata]

OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

<< Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, **impianti antintrusione e di rilevazione, impianti per l'autosufficienza elettrica dell'edificio** completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. >>

* * *

OS 34 - sistemi antirumore per le infrastrutture di mobilità

La realizzazione di barriere antirumore in margine a strade e ferrovie comporta lavorazioni di elevata complessità e la cura dell'interazione tra i suoi diversi componenti (fondazioni, struttura portante e moduli acustici di diverse tipologie e materiali) per garantire il raggiungimento del livello di prestazione richiesto per il prodotto installato.

Si propone di **reinserire la costruzione di sistemi antirumore tra le SIOS** dal momento che il prodotto barriera antirumore è l'unico sistema per il quale, ad oggi, sia provato il livello di efficacia necessario al raggiungimento degli obiettivi di bonifica acustica delle infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie). Si tratta di una attività che gli Enti gestori hanno avviato e che presuppone sensibili investimenti nei prossimi anni anche in considerazione dei richiami subiti da molte amministrazioni per i mancati adempimenti in relazione ad un tema che riguarda, in ultima analisi, la salute pubblica.

La modalità realizzativa della barriera antirumore è essenziale al raggiungimento degli obiettivi per la quale è progettata. Ai sensi del CPR 305/11 (Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione) il prodotto barriera, per il quale è prevista la valutazione della prestazione

e la marcatura CE, è da ricondursi alla tipologia di prodotto indentificata con il termine “kit”, ovvero di un prodotto immesso sul mercato come sistema composto da più componenti da assemblare in opera. Ne consegue che la fase di installazione in opera debba necessariamente essere affidata ad una impresa specializzata dal momento che si tratta in realtà di un completamento di un processo produttivo dal quale dipende in larga misura il soddisfacimento delle prestazioni dichiarate in base alle prove effettuate sul campione iniziale. In questo senso la barriera antirumore si differenzia sostanzialmente da altri prodotti per i quali la fase di installazione consiste in una semplice operazione di posa in opera di un prodotto per il quale il processo produttivo è completato all’uscita dallo stabilimento.

La tipologia di cantiere previsto per una barriera antirumore comporta per l’impresa una attenzione particolare a tutti i criteri di sicurezza tipici delle opere che riguardano il bordo strada. Le attrezzature necessarie riguardano i mezzi d’opera per la realizzazione di fondazione anche profonde nonché attrezzature specifiche per operare in elevazione. Si osserva inoltre che la barriera antirumore prevede l’impiego di materiali specifici e molto diversi tra di loro. A titolo di esempio il caso di elementi prefabbricati in calcestruzzo che richiedono attrezzature di montaggio di elevato tonnellaggio ed il caso delle lastre vetrate che richiedono invece sistemi specifici a tenuta pneumatica.

La “verifica acustica” citata nella declaratoria presuppone, inoltre, una organizzazione dell’impresa tale da assicurare il possesso delle competenze specialistiche in grado di assicurare il raggiungimento del risultato acustico per il quale l’opera è stata progettata; verifica che è necessario effettuare anche a livelli intermedi di installazione di prodotti che svolgono un ruolo essenziale per la tutela della salute pubblica.

Si rileva altresì che è sempre più diffuso l’impiego di barriere antirumore che assolvono la duplice funzione di protezione dal rumore e di contenimento dei veicoli in svio e che comunque l’installazione della barriera antirumore richiede in fase di lavorazione la verifica costante e puntuale di tutte le possibili interferenze con i dispositivi di sicurezza (fondazione e geometria delle parti in elevazione).

Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, si ritiene opportuno il reinserimento della categoria di lavori OS 34 all’interno delle SIOS.

ALTRE PROPOSTE di razionalizzazione

OG 10 - impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione [Integrazione]

In coerenza con quanto si proporrà per la categoria OS 17, si suggerisce l'integrazione della declaratoria della OG 10 come segue:

PROPOSTA DI DECLARATORIA [Integrata]

OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione e reti di telefonia.

<< Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, **nonché di linee telefoniche e dati**, da realizzare all'esterno degli edifici.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e **delle reti telefoniche nonché** gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

* * *

OG 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale [Integrazione]

Data l'evoluzione normativa e tecnica della protezione ambientale si ritiene necessario meglio puntualizzare la declaratoria relativa alla categoria di lavori generali OG 12.

PROPOSTA DI DECLARATORIA [Integrata]

OG 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

<< Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni **o di altri sistemi atti alla ~~per la~~ protezione delle falde acquifere, la bonifica dei suoli o delle acque di falda o delle acque superficiali, la rimozione di terreni e/o rifiuti pericolosi e non pericolosi e loro invio ad impianti di smaltimento, le opere o i lavori di materiali pericolosi, gli impianti** di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente **sia** in termini di informazione e di sicurezza. >>

* * *

OS 3- Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie [Integrazione]

Per quanto attiene la categoria OS 3, gli impianti del gas e gli impianti di spegnimento incendi per le loro peculiarità (tubazioni in pressione, stretto legame con la sicurezza delle persone, complessità della normativa di riferimento, tipologia di attrezzature, ecc.) richiedono un grado di specializzazione decisamente elevato e risultano maggiormente omogenei a quelli della categoria OS 28, poiché anche in tali tipologie di impianti si rilevano problematiche simili.

Mentre gli impianti pneumatici (attualmente contenuti nella categoria OS5), per quanto scarsamente utilizzati negli appalti, sono più facilmente assimilabili alle attività meccaniche e di tubisteria e quindi troverebbero ragionevolmente posto nella categoria OS3.

PROPOSTA DI DECLARATORIA [Integrata]

OS 3- Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie e impianti pneumatici.

<< Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie **e di impianti pneumatici, del gas ed antincendio** qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

* * *

OS 5- Impianti pneumatici e antintrusione [soppressione]

Si chiede la soppressione della categoria OS 5 dal momento che essa si compone di due tipologie di lavori estremamente differenti tra loro: gli impianti antintrusione riferibili alle attività elettriche-elettroniche e gli impianti pneumatici riferibili alle attività meccaniche e di tubisteria. Si tratta, inoltre, di una categoria scarsamente utilizzata negli appalti pubblici: sono infatti pochissimi quelli aggiudicati in tale categoria.

Si è ritenuto, pertanto, di sopprimerla, inserendo le attività in essa contenute nella categoria OS 3 (per gli impianti pneumatici) e nella categoria OS 30, che già conteneva impianti a correnti deboli (ad esempio le rilevazioni), nonché le telecamere, le tv a circuito chiuso e che quindi è sovrapponibile come specializzazione degli operatori e come attrezzature.

PROPOSTA SOPPRESSIONE CATEGORIA.

OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

* * *

OS 17 - Linee telefoniche ed impianti di telefonia [soppressione]

Se ne propone l'eliminazione con accorpamento in parte nella OG 10 ed in parte nella OS 19.

PROPOSTA SOPPRESSIONE CATEGORIA.

OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione

* * *

OS 19 - impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati.

[Integrazione]

Nuova proposta di declaratoria integrata con riferimento alla soppressa OS 17.

PROPOSTA DI DECLARATORIA [Integrata]

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

*Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, **nonché impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza**, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.*

* * *

SINTESI NUOVA TABELLA "A"

CATEGORIE GENERALI/ QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA / SIOS

OG 1 Edifici civili e industriali / SI

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali/ SI

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari / SI

OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo / SI

OG 5 Dighe / SI

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione / SI

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio / SI

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica / SI

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica / SI

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione **e reti di telefonia** / SI / [integrazione]

OG 11 Impianti tecnologici / SI / SIOS

OG 12 Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale / SI

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica / SI

CATEGORIE SPECIALIZZATE / QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA / SIOS

OS 1 Lavori in terra

OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico/ SI/ SIOS

OS 2-A **Interventi di conservazione, manutenzione e restauro relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico** / SI/ SIOS [Nuova Declaratoria]

- OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario/ SI/SIOS
- OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie **e impianti pneumatici** / SI [*Integrazione declaratoria*]
- OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori / SI / SIOS
- ~~OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione~~ / SI [*Accorpamento ed eliminazione*]
- OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
- OS 8 Opere di impermeabilizzazione / SI
- OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico / SI
- OS 10 Segnaletica stradale non luminosa - /SI
- OS 11 Apparecchiature strutturali speciali / SI / SIOS
- OS 12-A Barriere stradali di sicurezza / SI / SIOS
- OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili / SI / SIOS [*Integrazione declaratoria*]
- OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato / SI / SIOS
- OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti / SI / SIOS [*Integrazione declaratoria*]
- OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali / SI
- OS 16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica / SI
- ~~OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia~~ SI [*Accorpamento e Soppressione*]
- OS 18-A Componenti strutturali in acciaio / SI / SIOS
- OS 18-B Componenti per facciate continue / SI / SIOS
- OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati / SI [*Integrazione declaratoria.*]
- OS 20-A Rilevamenti topografici / SI
- OS 20-B Indagini geognostiche / SI / SIOS
- OS 21 Opere strutturali speciali / SI / SIOS [*Integrazione declaratoria*]
- OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione / SI
- OS 23 Demolizione di opere
- OS 24 Verde e arredo urbano / SI
- OS 25 Scavi archeologici **anche subacquei** / SI / SIOS/ [*integrazione declaratoria*]
- OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS 27 Impianti per la trazione elettrica / SI

OS 28 Impianti termici, ~~e~~-di condizionamento, **del gas e di spegnimento incendi** / SI / SIOS / [Integrata]

OS 29 Armamento ferroviario / SI

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi / SI / SIOS [integrazione declaratoria]

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa / SI

OS 32 Strutture in legno / SI / SIOS

OS 33 Coperture speciali / SI

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità/ SI / SIOS

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale / SI

* * * *

Allegato II.13 - (Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia)

Si ritiene di grande interesse ed utilità aver inserito una elencazione delle certificazioni e dei marchi rilevanti ai fini della riduzione delle garanzie richieste nel corso dell'appalto.

Nella elencazione si avverte, però, la mancanza di certificazioni ad ampio spettro in tema di **Sostenibilità Ambientale, Sociale e di Governance (ESG)**, sempre più richieste nei più disparati settori economici - anche, di fatto, ai fini del credito bancario- e significative nella verifica, anche sostanziale, della qualità dell'impresa.

Si chiede, quindi, di inserire anche la certificazione del Sistema di gestione per la Sostenibilità ESG-SRG 88088 e il Rating di Sostenibilità ESG-SRG rilasciati, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, tra le certificazioni considerate.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.13

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione della	Tipologia	Azione
ESG-SRG 88088	Certificazione del Sistema di gestione per la Sostenibilità ESG-SRG	2020	Processo	già presenti
ESG-SRG 88088	Rating di Sostenibilità ESG-SRG	2020	Processo	già presenti

* * * *

Allegato II.15 (Criteri per la determinazione dei costi e per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche)

Si ritiene opportuno, oltre che formalmente corretto, che al Tavolo Tecnico previsto al comma 1 dell'articolo 3, oltre alle rappresentanze dei soggetti pubblici, dei laboratori, delle professioni tecniche, delle committenze, delle partecipate, delle camere di commercio e delle imprese generali vi sia anche la rappresentanza delle imprese specialistiche e superspecialistiche rappresentata, in misura maggioritaria sul territorio nazionale, da FINCO.

Si fa presente che la maggiore rappresentatività di FINCO in tema di lavorazioni superspecialistiche è stata riconosciuta anche dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nel Parere 313 del 2010 sul DPR 207/10.

La composizione del citato Tavolo di Lavoro sembra, inoltre, ripercorrere - con l'esclusione di FINCO - la composizione della c.d. "Commissione Prezzi" prevista dal Decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione e dal Decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei

componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione e s.m.i., cui FINCO partecipa a pieno titolo.

Alla luce di quanto sopra, si propone l'integrazione di cui in prosieguo.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.15, Articolo 3, comma 1- Tavolo Tecnico

<< 1. E' istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da due rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti di laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), **un rappresentante della Federazione industrie, prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche per le costruzioni (FINCO)**, un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce almeno tre volte l'anno, ha il compito di fornire supporto per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche.>>

* * * *

Allegato V.2 (Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico)

L'istituto del Collegio Consultivo Tecnico, quale organismo garante del corretto e puntuale proseguimento dell'erogazione in oggetto alla gara, assume importanza strategica al fine del conseguimento del Risultato come da Articolo 1 del Codice. Pare chiaro che, le figure

indicate nell'Allegato V.2 (Ingegneri, Avvocati, Economisti, Architetti) come uniche categorie professionali al momento ammissibili a far parte del C.C.T. siano state pensate prevalentemente per le opere edili generali.

Il nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. 36/2023, comprende però anche servizi e forniture, nonché lavori specialistici, motivo per cui è indispensabile che venga previsto un principio di identificazione più ampio e consono alle diverse possibilità in essere. Per tale motivo la proposta di allargare le figure professionali ammissibili alla composizione del C.C.T. è funzionale e propedeutico al conseguimento del Risultato, in tutte le gare di affidamento che non riguardino solo le opere generali. Ad esempio, nei servizi di pulizia, un Professionista Esperto di Cleaning potrà sicuramente essere di maggior supporto tecnico, così come nell'affidamento di servizi di ristorazione collettiva, lo potrà essere un Dietologo, un Nutrizionista o un Tecnologo Alimentare; nelle attività di salvaguardia dei beni artistici e culturali un esperto Restauratore o un Archeologo; nelle forniture di farmaci un laureato in Medicina o in Farmacologia; ecc.

Il C.C.T. esprime consulenze, pareri e determine, che hanno spesso carattere tecnico/scientifico specificamente riguardante la natura dell'appalto di servizi e/o forniture o lavori specialistici come quelli sui beni culturali. Consulenti dotati di un'adeguata competenza tecnica, comprovata dall'iscrizione in appositi albi o elenchi professionali ovvero, laddove non esistenti, dotati di opportuna esperienza professionale, almeno quinquennale, nell'ambito dell'oggetto dell'appalto e desumibile dal proprio curriculum vitae, potranno portare le giuste competenze all'interno del C.C.T. stesso, innalzando indubbiamente la pertinenza delle consulenze, dei pareri o delle determine. Al fine di prevenire le controversie, risolvere rapidamente le dispute, evitare il ricorso alla giustizia ordinaria e preservare il contratto per raggiungere l'obiettivo del Risultato, pare chiaro ed inevitabile, dotare l'organismo del C.C.T. di competenze specifiche e relative alla natura dell'appalto, che con competenza operino nel pieno interesse della collettività.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato V.2 art. 1, comma 1

<<1. Il Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. **Per i contratti aventi per oggetto forniture e servizi o lavori specialistici, il Collegio consultivo tecnico può essere formato, oltre che dalle professionalità di cui al precedente periodo, anche da esperti nel settore merceologico oggetto dello specifico contratto, ovvero di una sua parte economicamente o tecnicamente rilevante. In tali casi, l'esperienza del componente il Collegio consultivo tecnico è comprovata mediante l'iscrizione dello stesso in appositi albi o elenchi professionali inerenti il settore merceologico oggetto del contratto o della sua parte economicamente o tecnicamente rilevante, ovvero, laddove non esistenti albi o elenchi professionali per lo specifico settore d'interesse, dall'esperienza, almeno quinquennale, del componente, comprovata dal relativo curriculum vitae>>.**

PARTE 3

EMENDAMENTI SPECIFICI PER IL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Quello dei **Beni Culturali** è un settore di assoluta eccellenza.

Lascia, quindi, stupiti il fatto che vi sia, all'interno del Codice, non già una specifica sezione dedicata, ma tre soli articoli (Art. 132, 133, 134) che vi facciano riferimento.

Vista la peculiarità degli interventi sui beni tutelati, l'aver previsto - con il rimando all'Allegato II.18 - una limitata "disciplina speciale" solo per alcuni aspetti degli appalti nel settore dei Beni Culturali, rimandando tutti gli altri alla disciplina generale, non è condivisibile.

Per dare concreta evidenza all'importanza che riveste il settore all'interno del sistema nazionale è indispensabile una normativa dedicata che garantisca sempre le migliori soluzioni per la Tutela, che tenga conto delle professionalità operanti in quest'ambito nonché della qualificazione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

La mancanza di una normativa autonoma ed espressamente riservata ai Beni Culturali genera, per esempio, su tutto il territorio nazionale, ricorrenti difficoltà nell'individuazione della categoria in cui appaltare il lavoro (OG 2/OS 2 -A), con conseguente pregiudizio per la qualità dei lavori stessi.

L'individuazione invece in corso d'opera (di lavori afferenti alla OS 2-A o alla OS 25) cosa, che capita frequentemente, comporta un aggravio del procedimento con allungamento dei tempi, necessità di subappalto e aumento dei costi.

Considerata la mancanza di una normativa autonoma per il settore, il Codice dei Contratti Pubblici e l'Allegato II.18 dedicato ai Beni Culturali, dovrebbero almeno contenere riferimenti chiari in modo da evitare incertezze nell'interpretazione della norma.

Tra i punti cruciali:

- La corretta individuazione della categoria di lavori in cui ricade l'intervento oggetto di appalto, che dovrebbe sempre prendere in considerazione la categoria caratterizzata dal maggiore grado di complessità (come da Delibera ANAC n.26

dell'11 gennaio 2023) e conseguentemente individuare le procedure di gara adeguate alla specificità dei lavori;

- La chiara distinzione degli interventi specialistici relativi alle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 nelle varie fasi di appalto dei lavori;
- La previsione che, in fase di progettazione, le lavorazioni specialistiche dei Beni Culturali non possano essere assorbite in altra categoria o essere omesse, indipendentemente dall'incidenza percentuale e debbano essere indicate, separatamente, nei documenti di gara;
- In fase di gara, la previsione che le lavorazioni dei BBCC non siano affidate congiuntamente a quelli afferenti ad altre categorie di opere generali o speciali;
- In fase di esecuzione dei lavori, la verifica che il Direttore dei Lavori abbia specifica qualificazione coerente con l'oggetto del lavoro;
- L'inserimento dei requisiti richiesti per i servizi di progettazione inerenti i Beni Culturali nella tabella prevista dal DM 16 giugno 2017 (c.d. "Decreto Tariffe") ed il conseguente adeguamento dei corrispettivi delle prestazioni.

Non è accettabile che una ragionevole e diffusa richiesta di semplificazione normativa, si trasformi di fatto, in una estesa deregolamentazione, che rischia concretamente di sottovalutare la specificità del lavoro e l'alta qualificazione dei professionisti, alterando il principio della libera concorrenza

Infine, considerando il tessuto imprenditoriale del settore BBCC, dovrebbero essere favorite impostazioni e procedure di gara adeguate alla specificità dei lavori di restauro specialistico ed archeologia che permettano la più ampia partecipazione delle microimprese che caratterizzano il comparto; nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento.

Per le ragioni di cui sopra, si propongono una serie di emendamenti sia ad alcuni, essenziali, articoli di natura "generale" che ai vari Allegati ritenuti di interesse.

CODICE DEI CONTRATTI D.Lgs. 36/23 (con modifiche proposte in evidenza)	MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center">LIBRO I - PARTE I Dei Principi - TITOLO I - I principi generali</p> <p>Articolo 6 - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore</p> <p><i>1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, garantendo equa retribuzione alle professionalità coinvolte, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017</i></p>	<p>L'inserimento che si propone, garantendo un'equa retribuzione alle professionalità coinvolte serve a rendere coerente l'utilizzo delle ex ONLUS (oggi organizzazioni non lucrative del Terzo settore) senza derogare al principio della presenza di personale professionale adeguato.</p> <p>Questa precisazione si rende particolarmente necessaria nel caso in cui questo principio si dovesse applicare alle attività previste nel settore dei Beni Culturali</p>
<p>LIBRO I - PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE</p> <p>Articolo 41 - Livelli e contenuti della progettazione</p> <p><< 1. Omissis.....</p> <p><i>f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani, anche con riferimento al patrimonio culturale quale fattore per la rigenerazione del territorio e delle comunità.</i></p>	<p>Alla <u>lettera f) del comma 1</u>, si propone di aggiungere il riferimento al patrimonio culturale quale fattore per la rigenerazione del territorio e delle comunità, dal momento che, nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione, il progetto deve considerare, in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, (fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la legge 29 aprile 2015, n. 57, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata con la legge 1</p>

<p>OMISSIS.....</p> <p>Articolo 41, comma 4</p> <p>4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente Codice, la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. ...OMISSIS...</p>	<p>ottobre 2020, n. 133), anche il patrimonio culturale quale valore da tenere in conto ai fini della rigenerazione del territorio e delle comunità</p> <p>Si propone di modificare il c. 4 dell'art. 41 nel seguente modo, recuperando quanto presente nell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. L'attuale articolazione mette in subordine il Codice dei Beni Culturali alla verifica preventiva dell'Interesse Archeologico. La formulazione attuale risulta pertanto macchinosa e per evitare questa criticità interpretativa si propone di ripristinare la precedente formulazione ritenuta più chiara.</p>
<p>PARTE III - TITOLO II Gli operatori economici</p>	
<p>Articolo 66 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria</p> <p>1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:</p> <p>a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità</p>	

<p>economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici ; i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa singoli e associati, e le società da essi costituite, per quanto di competenza gli archeologi professionisti ai sensi della vigente normativa, singoli e associati, e le società da essi costituite; b) OMISSIS.....>></p>	<p>Si ritiene opportuno precisare che la progettazione è consentita sia a soggetti singoli che associati, ed alle società dagli stessi costituite, anche per i restauratori di Beni Culturali.</p> <p>Similmente si propone, anche per gli archeologi, di inserire il riferimento alla "vigente normativa" all'interno della lettera a) del comma 1 dell' Articolo 66</p>
<p>PARTE VII- TITOLO III I Contratti nel settore dei beni culturali</p>	
<p>Articolo 132 - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore di beni culturali</p> <p><< OMISSIS...</p> <p>3. I lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non possono essere aggiudicati congiuntamente ad altre categorie di lavori, salvo per eccezionali esigenze connesse alla necessità di coordinamento delle varie categorie dei lavori. L'eventuale affidamento congiunto deve essere giustificato da apposita relazione del RUP, documentato ed esplicitato attraverso dettagliata descrizione delle lavorazioni concatenate da parte del progettista nonché accompagnato da cronoprogramma di dettaglio.</p> <p>4. I lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e</p>	<p>PROPOSTA di nuovi commi</p> <p>Tra le prescrizioni presenti nel vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.L.gs 50/16) che non sono state riportate nello schema di Codice si segnala l'importantissima previsione secondo la quale <u>i lavori relativi ai Beni Culturali non possono essere appaltati congiuntamente né essere assorbiti in altre lavorazioni</u> (Art. 148, comma 1 e 2, D.Lgs. 50/2016).</p> <p>Questa dimenticanza è di particolare gravità anche in ragione della delicatezza necessaria a garantire una corretta forma di intervento sui beni tutelati.</p> <p>Si chiede, quindi di riportare nel testo dell'articolo 132, come nuovi commi 3 e 4, quanto previsto nell'art. 148 del DL.gs 50/16, come di seguito evidenziato.</p> <p><u>In alternativa si propone inserimento di questi nuovi commi all'articolo 3 dell'Allegato II.18 (si veda oltre)</u></p>

<p>giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio non possono essere assorbiti da altra categoria né omessi indipendentemente dall'importo delle lavorazioni e dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo dei lavori. >></p>	
<p>Articolo 134. Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</p> <p><< 1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione alla fruizione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.</p> <p>2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.</p> <p>3. OMISSIS...</p>	<p>Nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" all'Art. 9-bis (articolo introdotto dall'art. 1 della Legge n. 110 del 2014) è specificato quanto segue: <<1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale >>: non è, pertanto, condivisibile, oltre che lesivo del principio di concorrenza, che venga favorito il partenariato gratuito per "tutela e valorizzazione" dei beni culturali.</p>

	<p>Anche se la si ritiene comunque concettualmente errata, la previsione potrebbe essere applicata, limitatamente alla sola "fruizione", in particolare per i piccoli musei locali (risulta incomprensibile, da un lato, imporre improbabili percentuali minime di manodopera femminile in cantiere e, dall'altro, limitare, in questo contesto, possibilità di impiego, in particolare per giovani laureati, normalmente ad elevatissima percentuale femminile).</p>
<u>ALLEGATO I.1</u>	
<p><i>Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Art.13, comma 6, del Codice)</i></p>	
<p>Art. 2 - Definizione dei contratti OMISSIS..... <i>d. appalti di "lavori complessi", gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche, culturali e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.</i></p>	<p>Gli interventi di scavo archeologico e restauro sono <u>lavori complessi</u>, per questa ragione nel c.d. "decreto tariffe" (DM 17 giugno 2016) sono inseriti nelle voci P il primo e nella categoria E22 con <u>grado di complessità G 1.55 (il più alto in assoluto) il secondo.</u></p> <p>Sono interventi basati su un approccio metodologico multidisciplinare in cui coesistono e interagiscono conoscenze storiche, tecniche e scientifiche. Sono necessarie elevate competenze sulle tecniche esecutive tradizionali, capacità di lettura dei dati materiali e inserimento nel contesto di riferimento, conoscenza dei materiali e metodi d'intervento innovativi e delle tecnologie al servizio della conservazione dei beni culturali. Necessitano, infine, di una elevata formazione (quadro riferimento Europeo EQF 7 per il restauratore, EQF8 per l'archeologo) e preparazione tecnico-operativa qualificante.</p>
<u>ALLEGATO I.2</u>	

Attività del RUP (Art. 15, del Codice)	
<p>Art. 3. Struttura di supporto</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. Quanto sopra è obbligatorio per gli interventi sui beni culturali. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>In ambito di BBCC l'intervento, imprescindibile da valutazioni e competenze altamente specialistiche, deve considerarsi appalto complesso e pertanto una struttura stabile nonché personale specialistico in possesso dei requisiti di legge, a supporto del RUP dovrebbe essere prassi operativa</p>
ALLEGATO I.7	
<p>SEZIONE I - QUADRO ESIGENZIALE, DOCFAP, DIP (artt 41-44 Codice)</p>	
<p>Articolo 2: Documento di fattibilità delle alternative progettuali.</p> <p>4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:</p> <p>a) OMISSIS;</p> <p>b)</p> <p>h) analisi preliminare archeologica (Scoping) che individua le principali criticità e definisce una adeguata strategia per la redazione della documentazione archeologica di progetto, al fine di ottimizzare i successivi tempi di progettazione; essa consiste nella definizione di un primo quadro conoscitivo in merito al contesto culturale delle aree interessate dal progetto, funzionale all'individuazione delle aree più idonee alla realizzabilità dell'opera, sulle quali concentrare le successive attività di studio e progettazione. Tale analisi preliminare è redatta da archeologi di I Fascia secondo normativa vigente.</p>	<p>PROPOSTA di nuovo comma</p> <p>È necessario che tutta l'attività archeologica sia considerata fin dalle prime fasi, in modo che il progetto non subisca varianti o rallentamenti nell'iter approvativo. Questo emendamento è collegato a quanto proposto per il c. 2 dell'allegato I.8.</p>

<p>Articolo 3: Documento di indirizzo alla progettazione.</p> <p>1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», .OMISSIS...: Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni: a) OMISSIS b)</p> <p>z. contiene l'analisi preliminare archeologica (Scoping) che individua le principali criticità e definisce una adeguata strategia per la redazione della documentazione archeologica di progetto, al fine di ottimizzare i successivi tempi di progettazione; essa consiste nella definizione di un primo quadro conoscitivo in merito al contesto culturale delle aree interessate dal progetto, funzionale all'individuazione delle aree più idonee alla realizzabilità dell'opera, sulle quali concentrare le successive attività di studio e progettazione. Tale analisi preliminare è redatta da archeologi di I Fascia secondo normativa vigente.</p>	<p>PROPOSTA di nuovo comma</p> <p>È necessario che tutta l'attività archeologica sia considerata fin dalle prime fasi, in modo che il progetto non subisca varianti o rallentamenti nell'iter approvativo. Questo emendamento è collegato a quanto proposto per il c. 2 dell'allegato I.8.</p>
<p>Articolo 9: Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.</p> <p>1. La relazione illustra gli esiti della procedura della relazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico relativa alla secondo quanto previsto dalla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base dell'allegato I.8 articolo 1 comma 2 al codice e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>	<p>All'interno del Codice vi è ambiguità tra VPIA e procedura di VPIA. L'Allegato I.7 art.9 c.1 dice che la Relazione Archeologica del PFTE "illustra gli esiti della procedura di VPIA", riferendosi tuttavia alla documentazione di cui all'Art.1 c.2 dell'Allegato I.8. In quest'ultimo l'ambiguità cresce: al c. 1 si parla di procedura riferendosi all'intero iter della VPIA, ai commi 2, 5, 7, 8 con procedura di VPIA si intendono solo le indagini attivate ai sensi del c. 4. Il termine "procedura", mutuato dall'art.25 del D.Lgs 50/2016, utilizzato indistintamente ingenera, quindi, criticità e incomprensione da parte della SA.</p>

<p>Articolo 12: Elaborati grafici.</p> <p>3. Per le opere puntuali gli elaborati sono: OMISSIS c) OMISSIS 5) carta della potenzialità archeologica assoluta e del rischio archeologico relativo all'opera; OMISSIS</p> <p>4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono: OMISSIS g) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare: OMISSIS 7) carta della potenzialità archeologica assoluta e del rischio archeologico relativo in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;</p>	<p>L'emendamento qui proposto distingue tra i concetti di <u>potenziale archeologico assoluto</u> e <u>rischio archeologico relativo</u>; quest'ultimo è maggiormente calato nell'ottica della fattibilità del progetto quindi è fondamentale che venga anche inserito negli elaborati della progettazione in quanto permette di rendere graficamente l'effettivo impatto delle opere in progetto sulla stratigrafia archeologica potenzialmente conservata, diminuendo i tempi dell'iter</p>
SEZIONE III - PROGETTO ESECUTIVO	
<p>Articolo 22, c. 4 Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. ...OMISSIS...</p> <p>.....è composto dai seguenti documenti:</p> <p>a) elazione generale; b) relazioni specialistiche; c) la relazione archeologica con i risultati delle indagini della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico di cui al comma 7 dell'Allegato I.8 d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;</p>	<p>La modifica proposta all'articolo 22, comma 4 è necessaria in attuazione di quanto previsto dal c. 10 dell'Allegato I.8 e serve anche a riconoscere il lavoro che spesso gli archeologi si trovano a fare senza l'adeguato compenso in quanto non viene contemplata la Relazione Archeologica nella tabella Z2 per il calcolo dei corrispettivi professionali del D. M. 17/06/2016 ora adeguata nell'Allegato I.13. <u>l'inserimento del punto C rende inequivocabile che le attività di archeologia preventiva debbano essere terminate come da c.10 dell'allegato I.8,</u></p>

<p>e) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;</p> <p>NOTA - L'inserimento della nuova lettera c) comporta una ridefinizione delle successive lettere.</p>	
<p>Articolo 24. Relazioni specialistiche.</p> <p>3. Per i lavori complessi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del precedente livello progettuale, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all'esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e, alle opere a verde e gli interventi sui beni culturali</p>	<p>Gli interventi sui beni culturali (scavo archeologico e restauro) sono "lavori complessi" e pertanto devono essere accompagnati da elaborati specialistici, di esclusiva competenza del conservatore-restauratore, relativamente all'esecuzione e alla manutenzione dei lavori in categoria OS2, e dell'archeologo, per la categoria OS25.</p>
<p>ALLEGATO I.8 Verifica Preventiva dell'interesse archeologico (Art.41, c. 4)</p>	
<p>1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in due fasi.</p>	<p>L'Allegato I.8 non descrive in modo chiaro i diversi step della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (fase 1: verifica di assoggettabilità cfr. artt. 38, c. 8 e 39, c.7 del Codice; fase 2: indagini archeologiche dirette e indirette)</p>
<p>2. Ai fini della verifica di assoggettabilità ...OMISSIS...uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, corredata dalla relazione archeologica, ivi compresi che comprende gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari pregresse con particolare attenzione ...OMISSIS... alle fotointerpretazioni. Tale relazione archeologica contiene anche una proposta del piano delle indagini archeologiche più efficaci sia ai fini della tutela del patrimonio culturale che della realizzazione dell'opera in progetto, considerando anche i contesti in cui si andrà ad intervenire. La relazione</p>	<p>Si propone l'inserimento della <i>Relazione Archeologica</i> al c.2 per uniformarsi all'Allegato I.7 c.9 e all' Allegato I.13, Tabella A; si propone anche di inserire nella stessa Relazione Archeologica il piano progettuale delle indagini di cui al c.4.</p> <p>Attualmente, infatti, la Relazione Archeologica viene mandata dalla stazione appaltante alla Soprintendenza che, entro 30/60 gg, esprime parere richiedendo la redazione di un piano indagini; questo viene redatto dal progettista archeologo e trasmesso al</p>

<p>archeologica di progetto è richiesta anche dove è già noto l'alto potenziale archeologico di una determinata area in quanto deve valutare gli interventi richiesti per la realizzazione dell'opera con le caratteristiche della stratigrafia presente.</p> <p>Le stazioni appaltanti ...OMISSIS... ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia archeologi di I Fascia secondo i requisiti della normativa vigente. OMISSIS</p>	<p>Sovrintendente dalla stazione appaltante per ulteriore approvazione. La proposta, saltando quindi un passaggio burocratico, diminuisce i tempi dell'iter approvativo del progetto.</p> <p>Si inserisce, inoltre, un riferimento la normativa specifica per l'individuazione dell'archeologo competente.</p>
<p>4. Il soprintendente, ...OMISSIS... ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista alle indagini previste dai commi 7 e seguenti, adottando il piano d'indagini contenuto nella relazione di assoggettabilità o prescrivendone integrazioni. Il soprintendente comunica l'adozione del piano d'indagini l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la realizzazione del piano indagini procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. OMISSIS.</p>	<p>Si ritiene opportuno modificare il termine "procedura di VPIA" con "indagini/piano indagini". La distinzione tra <u>Relazione archeologica</u> e <u>Indagini preliminari</u> vuole superare l'ambiguità terminologica che fino ad ora ha suscitato numerosi fraintendimenti tra gli addetti ai lavori.</p> <p>Il piano indagini deve essere approvato dalla Soprintendenza competente e può essere anche integrato: così facendo l'ente di tutela potrà verificare la progettazione al fine di accertare che sia garantita la tutela del patrimonio archeologico dello stato.</p>
<p>5. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, il soprintendente determini che non sia necessario l'avvio delle indagini previste dal comma 7 e seguenti l'esito della verifica di assoggettabilità sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in può comunicare in sede di conferenza di servizi, con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile. Il cronoprogramma ed il quadro economico del progetto esecutivo dovranno quindi tenere conto delle attività archeologiche prescritte.</p>	<p>Le modifiche qui apportate sono orientate a non utilizzare il termine "procedura", per superare l'ambiguità terminologica che fino ad ora ha suscitato numerosi fraintendimenti tra gli addetti ai lavori. Inoltre si introduce la novità che la relazione archeologica sia corredata da quadro economico e cronoprogramma dei lavori anche nel caso in cui vi sia la sorveglianza archeologica: questo permette di tutelare maggiormente la stazione appaltante da eventuali rivalse dell'impresa e permette altresì di avere un quadro economico più dettagliato, elemento importantissimo all'atto della richiesta di finanziamenti, e meno imprevisti da affrontare nel corso delle fasi esecutive.</p>

<p>6. In ogni caso, la comunicazione relativa all'esito della verifica di assoggettabilità di cui ai commi 4 e 5 consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all'esito delle indagini finali della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora disposte ai sensi del comma 4.</p>	<p>Le modifiche qui apportate sono orientate a non utilizzare il termine "procedura", per superare l'ambiguità terminologica che fino ad ora ha suscitato numerosi fraintendimenti tra gli addetti ai lavori. Anche in questo caso le modifiche sono state pensate nell'ottica di superare la distinzione tra VPIA e Procedura di VPIA.</p>
<p>7. Gli accertamenti disposti ai sensi del comma 4 La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste consistono nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità, salvo quanto disposto al c. 10:</p> <p>a) esecuzione di carotaggi;</p> <p>b) prospezioni geofisiche e geochimiche;</p> <p>c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.</p>	<p>Le modifiche qui apportate sono orientate a non utilizzare il termine "procedura", per superare l'ambiguità terminologica che fino ad ora ha suscitato numerosi fraintendimenti tra gli addetti ai lavori. Modifiche volte sempre al superamento dell'ambiguità VPIA/procedura di VPIA e a risolvere <u>un disallineamento con il comma 10 nello stesso allegato</u></p>
<p>8. La procedura Le indagini di cui al comma 7 si conclude concludono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:</p> <p>a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce le indagini esauriscono direttamente l'esigenza di tutela;</p> <p>b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili successivi interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;</p> <p>c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma</p>	<p>Le modifiche qui introdotte correggono dei refusi provenienti dal precedente Codice D.Lgs 50/2016 che non teneva conto delle linee guida del CSSLPP che sono state redatte per il PNRR: in questa fase di progettazione sono fatte le indagini, non ancora lo scavo archeologico in estensione che verrà progettato sulla base degli esiti delle indagini e delle caratteristiche del progetto.</p>

<p>contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.</p>	
<p>9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ...OMISSIS. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera b), la relazione archeologica del progetto esecutivo include il capitolato speciale per le attività archeologiche, il cronoprogramma ed il quadro economico comprensivo delle prescrizioni della la soprintendenza che determinano le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, OMISSIS. Nel caso di cui al comma 8, lettera c), il progetto esecutivo tiene conto delle prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio; la relazione archeologica inoltre include il capitolato speciale, il cronoprogramma ed il quadro economico per tutte le attività archeologiche necessarie.</p>	<p>Attualmente la relazione archeologica è prevista solo all'interno del PFTE, ma in caso di esito positivo delle indagini archeologiche è necessaria una progettazione accurata di tutte le attività di scavo previste all'interno del progetto, quindi da inserire nel progetto esecutivo a base di gara onde evitare contenziosi con le imprese.</p> <p>Nella prassi della progettazione, le stazioni appaltanti già chiedono l'aggiornamento della Relazione Archeologica nelle fasi successive di progettazione (PFTE e PE). Si ritiene, quindi, assolutamente necessario questo emendamento al fine di evitare criticità.</p>
<p>10. Qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.</p>	<p>Le modifiche qui apportate sono orientate a non utilizzare il termine "procedura", per superare l'ambiguità terminologica che fino ad ora ha suscitato numerosi fraintendimenti tra gli addetti ai lavori.</p> <p>Questo emendamento è volto al superamento dell'ambiguità VPIA/Procedura di VPIA.</p>
<p>11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti</p>	<p>Si ritiene fondamentale che alla stesura delle future linee guida possano partecipare anche le associazioni di categoria in quanto possono fornire l'esperienza quotidiana nell'ambito della progettazione, con le sue dinamiche e le sue tempistiche.</p>

<p><i>semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.</i></p>	
<u>ALLEGATO I.13</u>	
<p><i>Determinazione dei parametri per la progettazione (Art.41, comma 15)</i></p>	<p>Pur considerando che nelle more dell'adeguamento del Decreto c.d. Tariffe (Dm 17 giugno 2016) tutte le prestazioni richieste al professionista vanno remunerate secondo equo compenso come stabilito da ANAC nella delibera 383 del 26 luglio 2023 che sostiene: «Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate» e che «Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:...», dando evidenza della necessità di garantire il pagamento di tutte le prestazioni richieste per lo sviluppo della progettazione anche se non ricomprese nelle tavole allegate al predetto DM, <u>si chiede l'inserimento nel quadro tariffario delle modalità di determinazione dei corrispettivi per la categoria dei servizi specialistici in categoria OS2A e OS2B pertinenti alla figura professionale del Conservatore Restauratore</u></p>
<p><i>Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17giugno 2016 ...OMISSIS</i></p> <p style="text-align: center;">Inserire una TABELLA B dopo la TABELLA A</p> <p style="text-align: center;">Per la TABELLA B proposta si rimanda alla fine del presente documento</p>	
<p>Allegato I.13, Tabella A</p> <p>Si chiede l'inserimento delle nuove voci: Progettazione delle indagini archeologiche di cui all'Allegato I.8, art. 1, c.7 QbII28</p>	<p>Nell'Allegato I.13, Tabella A, la voce QbI10 prezza come <i>Relazione Archeologica</i> la documentazione di cui al c.2 Allegato I.8.</p> <p>QbI10 è un parametro discendente dall'art.19, c.1, DPR. 207/2010, allora afferente alla sintetica presentazione della Relazione Archeologica nella Relazione</p>

<p>Relazione Archeologica per Progetto Esecutivo come da Allegato II.18 art.16 c.6 QbIII12</p>	<p>Tecnica del progetto preliminare, oggi decisamente sottostimato come esplicitato alla nota dell'Ufficio Legislativo del MiG prot. 0008088-3/8/2023. Oltre a ciò l'Allegato I.8 art.1 c.10 prevede il protrarsi delle attività archeologiche oltre il PFTE.</p> <p>Si chiede, quindi, un correttivo tramite le voci QbII28 e QbIII12 (ndr non slittanti l'esistente) nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato I.8, c.10 e nell'Allegato II.18 art.16 c.6.</p>
ALLEGATO II.18	
<p><i>Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali - (Art. 133)</i></p>	
<p>Articolo 3. Specificità degli interventi</p> <p>1. OMISSIS</p> <p>2. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico e gli scavi archeologici, anche subacquei, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. Le esigenze di eventuale affidamento congiunto sono dimostrate con apposito elaborato di coordinamento corredato da un cronoprogramma di dettaglio che individua precisamente le interferenze, le operazioni e le fasi progettuali che necessitano di coordinamento congiunto.</p> <p>È fatto salvo quanto previsto dal Titolo II, capo I del presente allegato sul possesso dei</p>	<p>PROPOSTA di nuovi inserimenti</p> <p>La tematica dell'affidamento congiunto deve essere chiarita a tutela degli interventi sui beni culturali</p> <p>I lavori superspecialistici dei beni culturali (OS 2 A e B e OS 25) seguono logiche, tempistiche e processi organizzativi diversi dei lavori di tipo generale (OG2).</p> <p>Troppo spesso si assiste all'accorpamento di lavori di tipo generale con quelli di tipo specialistico, giustificato da un presunto efficientamento organizzativo, che nei fatti si traduce, invece, in difficoltà operative da parte delle stazioni appaltanti nel coordinamento di lavori profondamente diversi.</p>

<p><i>requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.</i></p>	
<p><i>3. Nel caso di affidamento congiunto le imprese esecutrici in merito al contratto collettivo nazionale del lavoro applicato, possono indicare più di un contratto purché sia inerente alle lavorazioni di tipo generale (OG) o specialistico (OS) eseguite.</i></p>	<p>In caso di affidamenti congiunti eseguiti da Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) le singole imprese devono poter operare con il proprio CCNL effettivamente aderente alle lavorazioni eseguite.</p>
<p><i>4. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 2 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività riguardanti lo scavo archeologico o il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio</i></p>	<p>Troppo spesso l'obbligo di affidamento disgiunto è stato aggirato con generiche e sommarie dichiarazioni che in nessun modo si possono ritenere sufficienti per giustificare la necessità di un appalto congiunto.</p>
<p>Titolo II - Requisiti di qualificazione</p>	
<p>Capo I - Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali</p>	
<p>Articolo 7. Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali.</p>	
<p><i>6. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, l'idoneità di cui al comma 4 è dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 20 40 per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 40 per cento del medesimo organico. OMISSIS.....</i></p>	<p>Al fine di garantire la migliore qualità dell'intervento conservativo, il numero dei restauratori deve essere più rilevante.</p>

<p>7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.8 al codice, ex Art. 9-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che hanno acquisito la relativa qualifica, anche ai sensi dell'Allegato 2 comma 1.3, ex D.M. 244 del 20 maggio 2019 in numero non inferiore al 30 per cento in possesso dei requisiti di I fascia e in possesso della qualifica di archeologi di II o III fascia in numero non inferiore al 30 per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. OMISSIS.</p>	<p>Al fine di garantire la migliore qualità dell'intervento conservativo, il numero degli archeologi deve essere più rilevante. Si chiede, inoltre, di sostituire la citazione dell'archeologo così previsto all'Allegato I.8 (<u>in ogni caso, il comma di riferimento dovrebbe essere il 2 e non il 3</u>) in quanto quella definizione non tiene conto della normativa apposita sulla figura dell'archeologo che conferisce il giusto valore anche all'esperienza (così come, di contro, richiesto in più punti come ad es. all'art. 11 di questo stesso Allegato), come da Legge n. 110 del 22 luglio 2014 e relativo D.M. 244 del 20 maggio 2019 che, di fatto, hanno modificato il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 portando alla creazione dell'Art. 9-bis</p>
<p>Art. 10. Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.</p> <p>comma 1</p> <p>1. Per eseguire i lavoriOMISSIS</p> <p>a) OMISSIS</p> <p>b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 7, comma 7 sull'idoneità organizzativa;</p> <p>c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p> <p>d) per i lavori in categoria OS2 avere un direttore tecnico di cui all'art.11, commi 3 b), 4 e 5.</p>	<p>Si segnala, un riferimento errato all'interno del Comma 1 (lettera b), in cui è citato l'art. 8 invece del dell'art. 7, comma 7 a proposito di organico ed idoneità organizzativa.</p> <p>Sono l'Idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali dell'art. 7 a definire l'organico. L'articolo 8 fa riferimento alla Capacità economica e finanziaria.</p> <p>Si chiede l'inserimento di una lettera d) dal momento che l'intero sistema di qualificazione degli operatori economici per i lavori concernenti il restauro specialistico dei beni culturali è incentrato sulla figura del direttore tecnico restauratore di beni culturali. L'omissione della figura del direttore tecnico per i lavori inferiori ai € 150.000, che attualmente rappresentano circa il 60% del totale dei lavori, metterebbe a rischio l'intero sistema, oltre a rappresentare un</p>

	gravissimo caso di concorrenza sleale per le imprese qualificate.
<p>Art. 10. Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.</p> <p>comma 2</p> <p><i>2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice tranne per i lavori i lavori in categoria OS 2-A e OS2-B dove il certificato di buon esito da parte dell'ente di tutela rimane obbligatorio.</i></p>	<p>Non si ritiene che l'omissione del certificato di buon esito per i lavori di categoria OS2 A e OS 2B da parte dell'ente di tutela possa essere accettabile considerando che l'ente di tutela ha, comunque, l'obbligo di controllo durante la fase di esecuzione e il presente Codice non obbliga le stazioni appaltanti di dotarsi di personale qualificato per la corretta valutazione degli esiti di interventi relativi ai beni culturali</p>
<p>Articolo 11. Direttore tecnico.</p> <p>1. OMISSIS</p> <p><i>5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. Con riferimento alle categorie OS 25 la direzione tecnica può essere affidata anche ad archeologi, che abbiano acquisito la relativa qualifica ai</i></p>	<p>Si propone questa formulazione al fine di far mantenere la qualifica di Direttore Tecnico agli archeologi, che avendo acquisito la qualifica di I Fascia (<i>ex Art. 9bis del D.Lgs. 42/2004, in possesso dei requisiti di I fascia ai sensi dell'Allegato 2 c.1.3 del DM 244/2019</i>), ne svolgevano la funzione in anni antecedenti sia al DM 154/2017 che al DM 244/2019 per almeno 5 anni prima dell'entrata in vigore del DLgs 50/2016 (deroga esplicitata al c.12bis art. 84 per coloro che svolgevano la funzione di DT e confermata dall'Ufficio Legislativo MIC -MIBACT-</p>

<p><i>sensi dell'Allegato 2 comma 1.3 del D.M. 244 del 20 maggio 2019 o che siano laureati con laurea magistrale vecchio ordinamento purché tali archeologi abbiano svolto, alla data dell'entrata in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie dal 2012.</i></p>	<p>UDCM LEGISLATIVO 0033465 del 10/11/2017 CI. 02.01.00/219.1 -). Il 2012 è stato calcolato utilizzando il concetto dei 5 anni antecedenti al 50/2016.</p>
<p>Titolo III - Progettazione e Direzione di lavori riguardanti i beni culturali Capo I. Livelli e contenuti della Progettazione</p>	
<p>Articolo 12. Attività di progettazione</p> <p>1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, nonché dagli elaborati di competenza del restauratore di beni culturali, i cui contenuti sono quelli previsti dall'allegato I.7 al codice. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui all'allegato I.7.</p> <p>2. Le linee guida di cui all'articolo 29, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1.</p> <p>3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto sulla base del progetto esecutivo che deve essere disposto assicurando congrua copertura economica anche per il monitoraggio e la manutenzione dell'opera con articolazione e durata da definire in base alla natura e alla complessità del bene. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, può essere tuttavia eccezionalmente disposto sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. Per i lavori di restauro specialistico in categoria OS2-A e OS2-B appartiene al progetto di fattibilità tecnico economica la verifica preventiva di interesse storico-artistico-architettonico, a</p>	<p>La conservazione preventiva e programmata è prevista nel Codice dei beni culturali, DLgs 42/2004, ma senza una adeguata copertura finanziaria in fase progettuale l'effettiva esecuzione della manutenzione è messa a rischio</p> <p>In analogia con quanto espresso nell'art. 41, comma 4 del Codice in tema di <i>Verifica preventiva di interesse archeologico</i> ai fini della conservazione preventiva dei beni culturali tale strumento attuativo è ineludibile anche in ambito del restauro</p>

firma di un conservatore-restauratore, e la scheda tecnica che devono essere obbligatoriamente e preventivamente presentata all'organo preposto alla tutela (come disposto al comma 2, punto f) dell'Articolo 13. - Progetto di fattibilità tecnico-economica).*

4. Può' essere disposta l'omissione o la riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché ~~non presentino~~ *complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura e altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità si tratti di lavorazioni previste e già attuate in un progetto di conservazione programmata;*

b) OMISSIS

architettonico, storico-artistico e paesaggistico. È auspicabile passare da una logica emergenziale, legata a contingenze di ordine essenzialmente economico o politico, a una logica di effettiva prevenzione, che anticipi chiare e precise fasi di analisi e di valutazione rispetto alla fase progettuale. Anche i progetti per beni monumentali e paesaggistici devono prevedere una fase di ricognizione e di analisi dei dati conoscitivi pregressi, che consideri l'eventuale implementazione di quelli carenti, attraverso rigorose e condivise metodiche di prospezione e diagnostica preliminare. La "relazione storica" che accompagna il progetto di restauro sottoposto ad autorizzazione ha normalmente scarsa valenza analitica, trattandosi perlopiù di un mero inquadramento storico dell'edificio/monumento, le cui connessioni con il progetto di restauro risultano spesso aleatorie e soggettive, non essendo state oggetto di esame preventivo da parte dell'ente territorialmente competente predisposto alle verifiche di idoneità del progetto e al conseguente rilascio dell'autorizzazione.

Le lavorazioni di restauro specialistico sono **lavori complessi**: non è possibile parlare di "semplicità e serialità"

<p>Articolo 13. - Progetto di fattibilità' tecnico-economica del restauro. OMISSIS.....</p>	<p>Questo articolo è solo relativo al restauro, è opportuno specificarlo nel titolo dell'articolo</p>
<p>Articolo 14. - Scheda tecnica di restauro</p> <p>1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.</p> <p>1. La scheda tecnica è un documento obbligatorio del progetto di fattibilità tecnico economica (art.13) e del progetto esecutivo (art.15). Nella scheda tecnica dovranno sempre essere esplicitate le competenze richieste per realizzare l'intervento proposto.</p> <p>2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.</p> <p>2. La scheda tecnica descrive in modo dettagliato ed esaustivo il contesto di riferimento (storico- artistico / culturale / sociale/geografico/ambientale), le caratteristiche, i materiali, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi.</p> <p>3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della</p>	<p>Questo articolo è solo relativo al restauro, è opportuno specificare nel titolo dell'articolo</p> <p>La formulazione presente nel Codice non rende evidente in maniera esaustiva forma e contenuto della Scheda Tecnica, né le qualifiche necessarie per la redazione della stessa.</p> <p>A causa di questa mancanza di chiarezza spesso si vede ridotta la Scheda Tecnica a una mera compilazione nozionistica di materiali e tecniche dell'opera e ad un'analisi generica dei fenomeni di degrado, che frequentemente non trova nessun nesso con gli altri elaborati progettuali. Invece si tratta di una vera e propria relazione specialistica, che realizza un'indagine approfondita dell'opera e del suo stato conservativo per impostare gli obiettivi, le metodologie e le tecniche d'intervento. Per evidenziare i contenuti della scheda è apparso più funzionale la riscrittura completa dell'art.14 per richiamare la funzione della Scheda Tecnica come punto di partenza fondamentale, che pone le basi analitiche e metodologiche per la progettazione degli interventi sui beni culturali</p>

normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.

3. La scheda tecnica individua gli obiettivi dell'intervento, anche in relazione al contesto storico-artistico, ambientale e paesaggistico di riferimento nonché rispetto agli indirizzi di programmazione e offre un quadro, proporzionato al livello di progettazione, della tipologia di intervento previsto, delle metodologie da applicare, dei materiali di intervento proposti.

~~4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.~~

4. Per la corretta individuazione delle caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, la scheda dovrà far riferimento ad allegati fotografici, schemi e a rilievi grafici chiari, completi ed efficaci, proporzionati al livello di progettazione di riferimento. I rilievi grafici (geometrici/ materici/ di degrado) devono offrire un quadro completo dell'opera e delle sue parti dal punto di vista dimensionale, materico, costruttivo e consentire di individuare estensione e entità dei fenomeni di degrado rilevati.

La scheda potrà prevedere eventuali indagini conoscitive e/o analisi volte alla caratterizzazione dei materiali costitutivi e/o, dei fenomeni e dei prodotti di degrado al fine di individuare le migliori metodologie d'intervento.

5. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene

<p><i>oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento. Qualora si tratti di beni culturali in attesa di provvedimento di interesse, la descrizione del contesto e dell'opera e delle sue caratteristiche materiche dovrà consentire di identificare in modo univoco l'opera in oggetto.</i></p> <p><i>6. Tutti gli interventi di conservazione-restauro, monitoraggio e manutenzione sui beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, sono autorizzati sulla base di una scheda tecnica (di intervento/ monitoraggio/ manutenzione) redatta da un restauratore di beni culturali abilitato nel settore di specializzazione oggetto di intervento ai sensi della normativa vigente.</i></p>	
<p>Articolo 15. Progetto esecutivo di restauro 1.OMISSIS</p> <p>2. Sono documenti del progetto esecutivo:</p> <p><i>a) la scheda tecnica;</i> <i>b) la relazione generale;</i> <i>c) OMISSIS.....</i></p>	<p>Questo articolo è solo relativo al restauro: è, quindi opportuno integrare il titolo ed inserire il riferimento alla Scheda Tecnica. La Scheda Tecnica è un documento obbligatorio propedeutico a ogni altra attività di progettazione e la sua omissione nei documenti del progetto esecutivo non è né logica né funzionale.</p> <p>La sua presenza inoltre non comporta un maggiore onere per la stazione appaltante in quanto si tratterebbe di recepire e aggiornare/integrare quella realizzata per il PFTE</p>
<p>Articolo 15.bis - Progettazione di interventi di restauro specialistico</p> <p><i>1. La progettazione di interventi di conservazione-restauro, monitoraggio, manutenzione sui beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici, materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico archeologico (OS 2-A e OS 2-B), è di competenza del</i></p>	<p>Manca un'analisi approfondita dei contenuti della progettazione degli interventi di restauro specialistico (cat. OS2-A e OS 2-B) che, con la presente, si chiede di inserire</p>

<p><i>restauratore di beni culturali abilitato all'esercizio della professione, regolarmente iscritto all'elenco tenuto dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura.</i></p> <p><i>2. Per la progettazione dei lavori di cui al comma 1, il progettista deve essere in possesso del settore di competenza previsto per l'intervento (decreto legislativo 42/2004, allegato B, III Settori di competenza), avere due anni di esperienza e possedere specifiche competenze di progettazione e/o esecuzione di lavori coerenti con l'oggetto dell'intervento.</i></p> <p><i>3. Le esperienze professionali di cui al comma 2 dovranno essere state maturate attraverso contratti di lavoro autonomo o subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato), collaborazioni, consulenze o altri incarichi assimilabili svolti presso enti pubblici o aziende private, la cui regolare esecuzione dovrà essere dimostrabile con i consueti mezzi di prova.</i></p> <p><i>4. Fermo restando i requisiti di cui al comma 1 e 2 i direttori tecnici delle imprese con attestazione SOA in categoria OS2-A e OS 2-B allorquando ricoprono il ruolo di progettista e viene richiesto un importo di progettazione già eseguita, possono avvalersi del 10% dell'importo dei lavori di propria competenza dimostrabile attraverso CEL,</i></p>	
<p>Articolo 16. - Progettazione dello scavo archeologico Comma 1</p> <p><i>1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione..... OMISSIS.</i></p> <p><i>2. OMISSIS....</i></p> <p><i>3 OMISSIS</i></p>	<p>Nell'art. 16, Allegato II.18, vi sono una serie di criticità. Nei commi 1, 6 e 8 si deve eliminare l'espressione "di ricerca archeologica", visto che esistono gli scavi di archeologia preventiva come da Allegato I.8 art.1, c.7, dove è fondamentale l'appaltabilità e la realizzazione dell'opera (che nel rispetto della tutela indaga fino alla quota utile al progetto). "Ricerca" implica sia più costi che tempi per indagare anche quanto può essere protetto per sepoltura sotto il sedime. Occorre togliere al c.8: la citazione del PFTE, definito fino al c. 5,</p>

<p>4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: a) rilievo generale; b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche non invasive, anche di remote e proximal sensing; c) indagini complementari necessarie.</p> <p>5. Il progetto di fattibilità', contenente la definizione delle tipologie degli interventi distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici, qualora non sia stato predisposto...OMISSIS.</p> <p>6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono ... OMISSIS</p> <p>7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono: a) rilievi e indagini diagnostiche non invasive, anche di remote e proximal sensing; b) OMISSIS.....; c) OMISSIS; d) stima delle risorse necessarie per il restauro dei reperti mobili e immobili; e) OMISSIS.....;</p> <p>8. Il progetto di fattibilità tecnico economica esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ... OMISSIS.</p>	<p>inserendo invece il più corretto progetto esecutivo, e l'inutile parola "eventualmente". Al c.5 risolverebbe le criticità del PFTE spiegare meglio cosa debba essere incluso.</p> <p>Questo inserimento apre alla nuova tecnologia applicata all'attività archeologica, con evidenti risparmi di tempo, in particolare nella fase della progettazione di PFTE</p> <p>Inserito per chiarire come nel progetto debbano essere specificate chiaramente le diverse attività in modo da poter riconoscere quella prevalente. Fattore fondamentale per gli interventi sui beni culturali.</p> <p>Si veda sopra commento al comma 1 punto 1</p> <p>Questo inserimento apre alla nuova tecnologia applicata all'attività archeologica, con evidente risparmio di tempi (Italferr, ad esempio, su questo tema sta portando avanti ricerca applicata di importanza nazionale)</p> <p>Modifica necessaria in quanto non è un progetto di restauro ma una STIMA economica</p> <p>In questo comma vi è evidentemente un <u>disallineamento</u> dovuto alla compressione dell'ex DM 154/2017. Dopo l'art. 6 e 7 che trattano di progetto esecutivo non è possibile che l'art. 8 tratti nuovamente del PFTE ma sembra corretto si tratti di ESECUTIVO.</p>
--	--

	<p>Si veda, inoltre, sopra il commento al comma 1 punto 1</p>
<p>Articolo 16. - Progettazione dello scavo archeologico</p> <p><i>10. In base all'art. 12 commi 3 e 4 del presente Allegato l'affidamento dei lavori di scavo archeologico può essere, comunque, effettuato sulla base del progetto di fattibilità prevedendo l'integrazione della progettazione in corso d'opera. In tal caso gli Allegati di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono confluire nel progetto di fattibilità ed, in particolare, il quadro economico dovrà prevedere obbligatoriamente la copertura del costo di tali integrazioni tenuto conto degli importi stabiliti al successivo art. 21 comma 1 aumentati del cento per cento. È fatto divieto assoluto di attingere per tali integrazioni alle somme accantonate per gli imprevisti, ai ribassi di gara o alle somme a disposizione, prevedendo l'accantonamento specifico per una percentuale del 15%</i></p>	<p>PROPOSTA DI NUOVO COMMA per risolvere un disallineamento con il comma 10 dell'Allegato I.8 Art. 1</p> <p>Con la proposta di nuovo comma si ribadisce che nei lavori archeologici il progetto esecutivo è la relazione dello scavo archeologico che viene necessariamente concluso prima dell'inizio dei lavori in progetto (Allegato I.8 Art. 1 comma 10). La trasposizione nel Codice attuale del DM 154/2017 basato sulla progettazione in tre fasi rende opportuno modificare alcuni punti dell'ex progetto definitivo trasformato in esecutivo; si propone, pertanto, l'aggiunta di un ulteriore comma 10 , adeguandolo ad una fase di progettazione esecutiva che deve prevedere costi congrui e allinearsi con i restanti articoli del Codice attuale.</p> <p>L'importo al 15% è stato ricavato dal DPCM DEL 14 FEBBRAIO 2022</p>
<p>Articolo 18. Verifica dei progetti</p> <p><i>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi altresì:</i></p> <p><i>a) OMISSIS</i> <i>b)...OMISSIS</i> <i>c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare di archeologo dotato di opportuna competenza ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale</i></p>	<p>In questo articolo è necessario fare riferimento ai commi da 1 a 5, dell'art. 16 di questo Allegato e non alla Scheda Tecnica che è un elaborato che afferisce esclusivamente al restauro (come esplicitato all'articolo 14 di questo stesso Allegato).</p>

<p><i>coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.</i></p>	
<p>Capo II - Soggetti incaricati all'attività di progettazione e direzione lavori</p>	
<p>Articolo 19. Progettazione, direzione lavori e attività' accessorie</p> <p>1. ... OMISSIS..., <i>le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva possono essere sono espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia prevalente dei lavori, da altri professionisti ...OMISSIS</i></p> <p>2. ... OMISSIS</p> <p>3. <i>Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore o, a seconda dell'attività prevalente, altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, laddove non sia esso stesso direttore dei lavori nel caso di attività prevalente, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.</i></p> <p>4. ... OMISSIS</p>	<p>L'inserimento di questi correttivi serve per chiarire quanto esplicitato in data 19/9/2018 dall'avv. Lorenzo D'Ascia in qualità di Capo dell'Ufficio Legislativo del MIBACT, sull'ex art. 22 comma 2 del DM 154/2017 oggi trasformato nell'art. 19 c.3 dell'Allegato II.18: ossia che restauratori e archeologi possono ricoprire il ruolo di Direttore dei Lavori.</p> <p>Questi inserimenti sanano, inoltre, un disallineamento con il Codice, dal momento che archeologi e restauratori hanno, per le attività di loro competenza, come esplicitato nell'Art. 66, medesima capacità professionale delle categorie ordinistiche e si ritiene che possano, pertanto, assumere il ruolo di Direttore dei Lavori.</p>
<p>Articolo 21 Varianti</p> <p>.....OMISSIS</p> <p>2. <i>Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina dell'archeologia e del restauro.</i></p>	<p>Occorre inserire anche il riferimento all'archeologia per poter meglio gestire le varianti</p>

<p>Articolo 22. Collaudo</p> <p>1. OMISSIS. ...</p> <p>2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore è composto da restauratori con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché qualora necessario uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza almeno quinquennale e capacità' professionale coerente con l'intervento.</p> <p>3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo è composto da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità' professionale coerenti con l'intervento nonché, qualora necessario, un restauratore o altro professionista entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento e capacità' professionale coerente con l'intervento.</p> <p>4. Possono far parte dell'organo di collaudo ...OMISSIS... che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ed abbiano capacità' professionale coerente con l'intervento.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 116, c.10 lettera a) di questo Codice, il collaudo dell'opera restaurata è di competenza del restauratore. Altri professionisti saranno presenti, ove necessario.</p> <p>Inoltre, l'esperienza professionale di tutti i membri della commissione di Collaudo dovrebbe essere sullo stesso livello anche in coerenza con quanto richiesto nel comma 4 di questo stesso articolo ai funzionari della stazione appaltante.</p> <p>Secondo questo stesso Codice all'art. 116, c.10 a) dell'articolato il collaudo dello scavo archeologico è di competenza dell'archeologo. Si potranno avere altri professionisti in caso fosse necessario.</p> <p>Il solo riferimento alla professionalità incaricata non è sufficiente. Deve esistere un nesso specifico tra l'oggetto dell'intervento, la professionalità richiesta e la specifica esperienza del membro della commissione.</p>
<p>Articolo 23. Lavori di manutenzione</p> <p>1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:</p>	

<p>a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;</p> <p>a1) la scheda tecnica redatta dal restauratore di beni culturali per lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali</p> <p>b) OMISSIS.....</p>	<p>La scheda tecnica è un documento obbligatorio propedeutico a ogni altra attività di progettazione e la sua omissione nei documenti del progetto esecutivo non è né logica, né funzionale. La sua presenza inoltre non comporta un maggiore onere per la stazione appaltante.</p>
---	---

ALLEGATO I.13 - TABELLA B (Proposta)

<p>Tavola 1 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER SERVIZI IN CATEGORIA OS2</p>		
<p>PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA</p>		
	<p>Scheda tecnica d'intervento - art.13 Allegato II.18 DLgs 36/23</p>	
	<p>Relazioni, illustrativa e tecnica</p>	
	<p>Indagini e ricerche preliminari</p>	
	<p>Planimetrie generali e elaborati grafici</p>	
	<p>Relazione di indagini diagnostiche e conoscitive</p>	
	<p>Relazione di indagine storica e archivistica</p>	
	<p>Capitolato speciale descrittivo di massima</p>	
	<p>Piano economico e finanziario di massima</p>	
<p>PROGETTO ESECUTIVO</p>		
	<p>Scheda tecnica d'intervento - art.15 Allegato II.18 DLgs 36/23</p>	
	<p>Relazione generale e tecnica e specialistica</p>	
	<p>Elaborati grafici definitivi</p>	
	<p>Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della mano d'opera</p>	
	<p>Capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, schema di contratto</p>	
	<p>Piano di manutenzione dell'opera</p>	
<p>DIREZIONE LAVORI</p>		
	<p>Direzione dei lavori, assistenza al collaudo</p>	
	<p>Direzione operativa nell'ufficio di direzione lavori</p>	
	<p>Collaudo</p>	

